

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

494° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

|  |                |
|--|----------------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....                    | <i>Pag.</i> 10 |
| 2 <sup>a</sup> - Giustizia .....                               | » 17           |
| 4 <sup>a</sup> - Difesa .....                                  | » 29           |
| 7 <sup>a</sup> - Istruzione.....                               | » 32           |
| 8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni.....           | » 39           |
| 9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare ..... | » 41           |
| 10 <sup>a</sup> - Industria.....                               | » 44           |
| 11 <sup>a</sup> - Lavoro.....                                  | » 52           |
| 13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....  | » 61           |

**Giunte**

|  |               |
|--|---------------|
| Elezioni e immunità parlamentari ..... | <i>Pag.</i> 3 |
|--|---------------|

**Organismi bicamerali**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Questioni regionali.....     | <i>Pag.</i> 64 |
| Sul ciclo dei rifiuti.....   | » 69           |
| Schengen.....                | » 74           |
| Riforma amministrativa ..... | » 75           |

**Sottocommissioni permanenti**

|   |                |
|---|----------------|
| 1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri ..... | <i>Pag.</i> 81 |
| 5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....               | » 83           |

---

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <i>CONVOCAZIONI</i> ..... | <i>Pag.</i> 89 |
|---------------------------|----------------|

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

205<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, C21<sup>a</sup>, 0098<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE comunica che, in data 17 settembre 1999, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la lettera con la quale il senatore Centaro ha comunicato che nei suoi confronti risulta attualmente pendente presso il Tribunale di Roma un procedimento penale per fatti che, ad avviso dello stesso senatore Centaro, debbono ritenersi insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Ettore Bucciero, in relazione ad un procedimento disciplinare pendente nei suoi confronti dinanzi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari*  
(R135 000, C21<sup>a</sup>, 0097<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE informa che il senatore Bucciero, con lettera del 26 luglio 1999, ha comunicato al Presidente del Senato che davanti al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si è avviata una fase prodromica all'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti in relazione ad un'interrogazione da lui presentata al Ministro di grazia e giustizia e pubblicata nel resoconto del Senato del 9 luglio 1999, il cui contenuto è stato oggetto di un articolo del quotidiano «La Gazzetta del Mezzogiorno» dello stesso 9 luglio. L'interrogazione ha ad oggetto pretese irregolarità relative alle procedure concorsuali di una società, la Sogeco S.p.A., e in partico-

lare la nomina dell'avvocato Andrea Violante a commissario giudiziale di tale procedura da parte del Presidente del Tribunale di Bari, dottor Saverio Nanna. L'avvocato Violante, avendo ritenuto lesive del suo onore le affermazioni fatte nei suoi confronti nella suddetta interrogazione, ha chiesto al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari l'avvio di un procedimento disciplinare in danno dell'avvocato Ettore Bucciero, senatore in carica.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore Ettore BUCCIERO.

Gli rivolgono domande i senatori PALUMBO, MUNGARI, PELLELLA, FASSONE, GRECO e RUSSO.

Congedato il senatore Bucciero, il PRESIDENTE riassume brevemente le questioni emerse dalla discussione.

Il Presidente, accertata quindi la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di ritenere che il fatto, per il quale è in fase di avvio il procedimento disciplinare a carico del senatore Ettore Bucciero, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva all'unanimità la proposta formulata dal Presidente.

Il senatore Fassone è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

#### *VERIFICA DEI POTERI*

#### **Comunicazioni del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori in materia di incompatibilità parlamentari**

(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Il senatore LUBRANO DI RICCO, coordinatore del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori, riferisce sulla richiesta pervenuta al Senato da una Università pubblica, di autorizzazione per l'attribuzione di un corso ufficiale presso la medesima università ad un senatore in carica, ai sensi dell'articolo 58 del D.lgs. n. 29 del 1993, così come modificato dall'articolo 26 del D.lgs n. 80 del 1998, in combinato disposto con l'articolo 1, commi 56-65, della legge n. 662 del 1996. La normativa richiamata concerne il conferimento di incarichi extra-istituzionali ai dipendenti di pubbliche amministrazioni, la cui posizione non è certamente assimilabile a quella dei componenti di un ramo del Parlamento, ai quali sono invece applicabili le normative vigenti in materia di incompatibilità parlamentari. In base a tali normative, la Giunta è chiamata ad accertare la sussistenza di situazioni di incompatibilità in relazione ad incarichi ed uf-

fici effettivamente ricoperti dai senatori, attraverso l'espressione di un giudizio *ex post* che, se consiste nella dichiarazione dell'incompatibilità, ha come effetto la trasmissione all'interessato dell'invito ad optare tra la carica incompatibile ed il mandato parlamentare.

Sulle osservazioni svolte dal senatore Lubrano di Ricco prende la parola il senatore RUSSO, che sottolinea che è compito della Giunta dichiarare l'incompatibilità delle cariche effettivamente rivestite con il mandato parlamentare, mentre, se si dovesse accogliere la richiesta dell'Università, si formulerebbe in sostanza l'espressione di un parere preventivo all'attribuzione della carica.

Il senatore PELELLA ricorda le difficoltà insorte nel corso dell'approvazione della legge sulla docenza universitaria per definire la fattispecie dell'incompatibilità dell'insegnamento universitario con il mandato parlamentare.

Il senatore MUNGARI osserva che il caso dell'attribuzione di un incarico concernente un corso integrativo, come è quello in esame, è differente dalla questione generale della compatibilità tra il mandato parlamentare e l'ufficio di professore universitario.

Il senatore MISSERVILLE sottolinea a sua volta la diversità tra l'esercizio delle funzioni di professore universitario e lo svolgimento di un incarico a tempo per la conduzione di corsi integrativi presso l'Università.

Il senatore RUSSO esprime l'avviso che la Giunta, essendo stata investita del caso, debba fornire una risposta all'Università che ha sollevato la questione.

Il senatore FASSONE ritiene che debba risponderci all'Università, facendo presente che il Senato non può che esprimere giudizi sulla compatibilità o meno con il mandato parlamentare di incarichi o uffici effettivamente rivestiti.

Il PRESIDENTE osserva che potrebbe inviarsi all'Università una risposta formale nel senso indicato dal senatore Fassone.

La Giunta conviene.

**Regione Toscana**  
(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0034<sup>o</sup>)

Il senatore PASTORE, relatore per la regione Toscana, riferisce sulla situazione elettorale relativa all'elezione suppletiva svoltasi nel collegio n. 3 di detta regione.

Informa che nessun ricorso è stato presentato in ordine a tale elezione.

La Giunta, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore, delibera, all'unanimità, di dichiarare valida l'elezione del senatore Antonio Di Pietro.

**Regione Lombardia**  
(R019 000, C21<sup>a</sup>, 0035<sup>o</sup>)

Il senatore MISSERVILLE, relatore per la regione Lombardia, riferisce sulla situazione elettorale di detta regione ricordando che sono pervenuti alcuni ricorsi elettorali.

Informa che il ricorso del candidato Marcello Staglieno, presentatosi nel collegio n. 15 per il Polo per le libertà e risultato quarto dei non eletti nella quota proporzionale, ha ad oggetto la proclamazione del senatore Maconi nella quota uninominale, e segnala alcune presunte irregolarità nella pubblicazione dei manifesti elettorali nonché presunte anomalie dei risultati elettorali.

Il relatore fa presente che dai controlli generali preliminari dei dati elettorali risulta confermata la posizione del candidato Staglieno come secondo nella graduatoria per il collegio uninominale e di quarto dei candidati non eletti per la graduatoria del gruppo elettorale del Polo per le libertà nella quota proporzionale.

Il candidato Staglieno lamenta che la confusione determinatasi a seguito della differenza, nell'ordine della successione numerica dei candidati in Lombardia per i vari gruppi politici, tra il manifesto elettorale e le schede elettorali ha indotto i componenti dei seggi elettorali ad attribuire erroneamente, nei verbali sezionali, al candidato della Lega Nord i voti espressi a favore del candidato del Polo per le libertà.

Dal riscontro effettuato in sede di controllo non risultano però elementi che suffraghino i dubbi del ricorrente. Dal raffronto effettuato sulle sezioni da lui indicate, è risultato che in pochissimi casi il candidato della Lega Nord ha conseguito nella sezione un numero di voti superiore a quello del candidato del Polo per le libertà, vale a dire dello stesso Marcello Staglieno. Con la conseguenza che da uno scambio nell'attribuzione dei voti il candidato Staglieno non avrebbe che a ricevere danno.

Quanto all'altro argomento del ricorso, attinente all'erroneo annullamento di voti a danno dello stesso Staglieno, si fa presente che dai verbali sezionali non risultano contestazioni tali da far sorgere dubbi sul corretto operare dei componenti dei seggi. Inoltre, si segnala che le percentuali di annullamento dei voti nei collegi della Lombardia sono fra loro molto simili, oscillando dal 2 per cento al 3 per cento, con la conseguenza che, secondo quanto è dato prevedere, le possibilità di recupero di schede valide giocano in misura simile sia a favore del candidato Staglieno sia a favore degli altri candidati del Gruppo del Polo per le libertà.

Infine, le prove di resistenza condotte con i consueti criteri indicano che il candidato Staglieno è fortemente distaccato dai candidati che lo precedono,

Appare pertanto assai lontana la possibilità che dal riesame delle schede nulle possano conseguire esiti favorevoli al candidato Staglieno: pertanto, si ritiene che non possano essere accolte le istanze formulate dal suo ricorso.

Il ricorrente Giampiero Beccaria, candidato per il Polo per le Libertà nel collegio n. 29, risultato secondo in quota uninominale dopo l'eletto senatore Tullio Montagna del Gruppo L'Ulivo, adduce che per soli 283 voti non è stato proclamato eletto, a fronte di un totale di oltre 4.000 voti nulli. Tale dato risulta erroneo, in quanto tra l'eletto Montagna e il candidato Beccaria la differenza è di 4.007 voti, mentre il totale di voti annullati nel collegio è pari a 5.235. Si tratta di un distacco assai elevato, non recuperabile attraverso la revisione delle schede, né risulta dai verbali elettorali che siano sorte contestazioni rilevanti sui criteri seguiti per l'annullamento delle schede e dei voti.

Il relatore rileva quindi che, quanto alla posizione del candidato Beccaria nella graduatoria per la quota proporzionale, questi si colloca come primo dei non eletti dopo il senatore Bucci. Dalle prove di resistenza risulta che al candidato Beccaria occorrerebbe recuperare 499 voti validi per superare l'eletto Bucci. Si tratta di un distacco ritenuto dalla Giunta, sulla base dei precedenti, troppo elevato per determinare la revisione delle schede.

Si ritiene quindi che il ricorso del candidato Beccaria non possa essere accolto.

Il ricorso del signor Ugo Sarao attiene all'esclusione della candidatura del Gruppo denominato «Pensioni e Lavoro», a causa della dichiarata irregolarità, da parte del Ministero dell'Interno, del contrassegno composto di tale gruppo. Il ricorrente ha già attivato tutti i possibili tipi di impugnazione previsti dalla legge elettorale in ordine alle decisioni sull'esclusione delle candidature. Egli ha infatti proposto ricorso all'Ufficio centrale elettorale presso la Corte di Cassazione, che ha respinto tale ricorso con decisione del 17 marzo 1996, in quanto ha dichiarato corretta la decisione del Ministero dell'Interno che ritiene possibile la confusione da parte dell'elettore tra il simbolo adottato dal Gruppo «Pensioni e Lavoro» ed altri contrassegni, presentati da diversi gruppi elettorali in data anteriore.

Successivamente il signor Sarao ha presentato un esposto al Capo dello Stato, in data 24 marzo 1996, lamentando l'esclusione della propria lista. In ordine a tale esposto la Prefettura di Milano ha rilevato, con decisione del 3 maggio 1996, che esso non può configurarsi come ricorso straordinario al Capo dello Stato inteso quale rimedio amministrativo o paragiustiziale contro un provvedimento amministrativo che si desume inficiato da vizi di legittimità. Infatti, secondo la suddetta Prefettura, in primo luogo oggetto di un ricorso straordinario deve essere un provvedimento amministrativo mentre la decisione dell'Ufficio elettorale centrale

presso la Corte di Cassazione contro la quale l'esposto si rivolge si configura, secondo la giurisprudenza della stessa Cassazione, come deliberazione adottata da un organo straordinario, temporaneo e decentrato, di quegli stessi organi legislativi ai quali spetta il giudizio definitivo sulle elezioni, in base all'articolo 66 della Costituzione, oppure si configura, secondo una soluzione proposta da parte della giurisprudenza amministrativa, come atto di esercizio di una giurisdizione, non impugnabile attraverso rimedi di natura amministrativa o paragiustiziale.

Il signor Sarao ha poi proposto una serie di ricorsi presso gli organi di giustizia amministrativa chiedendo l'annullamento delle decisioni prese dagli uffici elettorali nei suoi confronti.

Tali organi hanno respinto le istanze presentate dal signor Sarao, dichiarando la propria carenza di giurisdizione in ordine alla materia oggetto del ricorso.

Con riferimento al ricorso proposto dal signor Sarao al Senato, si fa presente che la Giunta, in precedenti decisioni – ad esempio, per la corrente legislatura, l'approvazione della relazione riguardante la convalida delle elezioni svoltesi nella regione Molise – ha ritenuto che è assai dubbio che la competenza degli organi parlamentari si estenda ai ricorsi afferenti la presentazione delle candidature, essendo nella medesima materia previsti dalla legge elettorale una serie di rimedi e di meccanismi di impugnazione. La Camera dei deputati ha confermato nella corrente legislatura la propria costante giurisprudenza, in base alla quale esula dalla competenza della Giunta delle elezioni l'esame di questioni attinenti l'ammissione o l'esclusione delle candidature.

Nel caso delle lamentele addotte dal signor Sarao, una pluralità di organi si è pronunciata in proposito e la Corte di Cassazione ha ritenuto che sono corrette le motivazioni in base alle quali il Ministero dell'Interno ha dichiarato inammissibile il contrassegno del Gruppo «Pensioni e Lavoro».

Il ricorrente solleva altresì l'eccezione di incostituzionalità, in rapporto all'articolo 113 della Costituzione, in ordine all'articolo 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (T.U. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), nella parte in cui tale articolo, che riserva alla Camera dei deputati la convalida delle elezioni, non prevede o non consente la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi in materia di presentazione delle candidature dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria, non potendosi, ad avviso del ricorrente, ritenere organo giurisdizionale l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, o dinanzi agli organi di giustizia amministrativa. Si osserva in proposito che la fase del controllo generale preliminare dei risultati elettorali non è equiparabile ad un giudizio, nell'ambito del quale soltanto può essere sollevata la questione di costituzionalità da sottoporre alla Corte costituzionale. La natura di giudizio è invece riconosciuta alla diversa fase, solo eventuale, attinente alla contestazione della elezione, nel corso della quale si svolge un'udienza pubblica e le parti sono assistite da difensori. Il senatore Misserville fa presente che con ordinanza n. 403 dell'11 gennaio 1996, pubblicata sulla G.U. n. 29 del 21 luglio 1999, il T.A.R. Lazio ha sollevato d'uf-

ficio dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 in combinato disposto tra loro per contrasto con gli articoli 25, 113 e 66 della Costituzione, nella parte in cui l'articolo 16 citato non prevede la possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall'ufficio centrale nazionale sull'opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero dell'interno che ricusa un contrassegno elettorale, presentato per le elezioni politiche, e nella parte in cui l'articolo 87 summenzionato attribuisce alla Camera dei deputati la giurisdizione per tutte le controversie attinenti alle operazioni elettorali, comprese quelle relative alla fase della presentazione delle candidature. Le considerazioni poste dal signor Serao in ordine alle vigenti leggi elettorali saranno pertanto oggetto di specifico giudizio della Corte costituzionale.

Per i motivi suaccennati, non si ritiene di dover accogliere le istanze proposte dal ricorrente Sarao.

La Giunta, accogliendo le proposte del relatore, con la sola astensione del senatore Bruni, eletto nella regione, delibera quindi, con separate votazioni:

- a) di respingere il ricorso del candidato Staglieno;
- b) di respingere il ricorso del candidato Beccaria;
- c) di respingere il ricorso del signor Sarao.

d) di dichiarare pertanto valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella regione e cioè: Bergonzi, Bernasconi, Besostri, Borroni, Bruni, Bucci, Caruso Antonino, Castelli, Contestabile, Cortiana, De Corato, Dolazza, Duva, Elia, Gnutti, Lasagna, Maconi, Manara, Mantica, Miglio, Montagna, Pardini, Pellicini, Peruzzotti, Pianetta, Piatti, Piloni, Pizzinato, Provera, Rescaglio, Ripamonti, Rizzi, Rossi, Rotelli, Scognamiglio Pasini, Servello, Smuraglia, Speroni, Squarcialupi, Tabladini, Tirelli, Toia, Tomassini, Travaglia, Vertone Grimaldi, Wilde e Zilio.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**441<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE REFERENTE

**(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica****(4201) SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria****(4207) MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 settembre e rinviato nella seduta del 16 settembre.

Il presidente VILLONE, relatore alla Commissione, riprende la sua esposizione segnalando l'incidenza della disciplina in esame sulla eguaglianza di condizioni tra le forze politiche nella competizione elettorale: occorre anche valutare, in proposito, se la eguaglianza venga realizzata attraverso un accesso paritario agli strumenti di pubblicità e di propaganda radiotelevisiva ovvero attraverso una distribuzione degli spazi disponibili proporzionalmente alla rilevanza e consistenza rappresentativa dei partiti. Al riguardo osserva che ogni forma di regolamentazione della propaganda elettorale non manca di incidere sulla composizione del sistema politico e, nel caso di una regolamentazione che assicuri una parità di tempi, questa potrebbe risolversi in un incentivo alla frammentazione ulteriore della rappresentanza. Un ulteriore approfondimento merita poi il problema degli spazi da assicurare alle forze politiche non rappresentate, che si presentano cioè per la prima volta alle competizioni elettorali, come anche quello

della difficile applicabilità di meccanismi fondati sull'ampia presenza nel territorio nazionale delle forze politiche in competizione nel caso di partiti con radicamento locale.

Propone quindi alla Commissione, come preannunciato nella precedente seduta, di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per la giornata di martedì 28 settembre, assumendo quale testo base il disegno di legge n. 4197.

Su questa proposta interviene il senatore MISSERVILLE, che propone di fissare il termine di presentazione degli emendamenti per la giornata di giovedì 30 settembre al fine di lasciare spazi ulteriori alla riflessione delle varie forze politiche e alla possibilità di realizzare utili convergenze.

Il senatore PASSIGLI, nel concordare con la proposta avanzata dal Presidente, rileva che il confronto tra le forze politiche – e quindi la possibilità di realizzare convergenze – potrà pienamente svilupparsi solo dopo la presentazione di proposte emendative tali da rendere pubblici gli sviluppi della discussione in materia.

Il presidente VILLONE avverte che il termine di presentazione degli emendamenti, date le circostanze, deve essere considerato solo un termine politicamente sollecitatorio.

Il senatore FISICHELLA, nel condividere la proposta avanzata dal senatore Misserville, rileva che la formulazione di proposte emendative da parte delle forze di opposizione risulta condizionata dal tenore degli emendamenti che la maggioranza riterrà opportuno formulare al disegno di legge di iniziativa del Governo.

Il presidente VILLONE, condividendo le osservazioni del senatore Passigli, ritiene che lo spirito dei rilievi avanzati dal senatore Fisichella possa essere accolto fissando per la giornata di mercoledì 29 settembre il termine per la presentazione di subemendamenti.

Dopo che quest'ultima proposta è stata fatta propria dal senatore MISSERVILLE, interviene il senatore ROTELLI il quale lamenta che gli organi di stampa questa mattina abbiano già dato per fissato il termine di presentazione degli emendamenti a martedì 28. Chiede quindi, per un dovuto riguardo nei confronti della Commissione, la fissazione di tale termine ad altra data.

A quest'ultimo rilievo replica il presidente VILLONE ricordando che la possibilità di fissare un termine per gli emendamenti a martedì 28 settembre fosse stata da lui prospettata alla Commissione nella seduta del 16 settembre scorso.

Interviene quindi il senatore FISICHELLA, che propone la fissazione, per mercoledì 29 settembre, del termine di presentazione di emendamenti e subemendamenti.

Il presidente VILLONE chiede quindi che la Commissione si pronunci sulla proposte, da lui avanzate, di adottare, quale testo base, il disegno di legge n. 4197, e di fissare per martedì 28 settembre il termine per la presentazione degli emendamenti e per mercoledì 29 il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Le proposte del Presidente, poste separatamente ai voti, sono approvate dalla Commissione.

Interviene quindi il senatore PASTORE il quale avanza una questione pregiudiziale, rilevando che, ai sensi di una direttiva comunitaria del 1998, il disegno di legge del Governo avrebbe dovuto essere comunicato alla Commissione delle Comunità europee in quanto incidente sulla disciplina dei servizi in rete.

Dopo una richiesta di chiarimenti del presidente VILLONE, che ritiene non oggetto delle competenze della Commissione europea la regolamentazione delle emittenti nazionali e locali, il senatore PASTORE precisa che non può essere esclusa la eventualità di trasmissioni di propaganda o pubblicità elettorale da parte di stazioni televisive non nazionali, via satellite. Anche per questo motivo, ritiene necessario sottoporre l'iniziativa in titolo, ai sensi della citata direttiva, all'esame preventivo da parte dei competenti organi dell'Unione europea, anche al fine di evitare provvedimenti sanzionatori della responsabilità dello Stato italiano. Ricorda quindi che la sua parte politica ha depositato, presso il Parlamento europeo, un'interrogazione in proposito.

Il senatore SCHIFANI avanza quindi un'ulteriore questione pregiudiziale, avente ad oggetto, come preannunciato, la legittimità costituzionale del disegno di legge di iniziativa del Governo. Tale disciplina confligge a suo avviso, in primo luogo, con il principio di eguaglianza fissato dall'articolo 3 della Costituzione recando non una regolamentazione, bensì una radicale eliminazione di un diritto costituzionalmente tutelato.

Il disegno di legge del Governo contrasta, in secondo luogo, con quanto stabilito dall'articolo 21 della Costituzione vietando una forma di manifestazione del pensiero – la pubblicità elettorale – che si distingue solo nel metodo e non già nel fine dalla propaganda, che invece viene ammessa anche dal provvedimento medesimo. Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 161 del 1995, ha posto precisi vincoli al legislatore quanto alla regolamentazione della pubblicità elettorale; pubblicità che ad avviso della Corte può essere regolata ma giammai vietata. L'iniziativa del Governo contrasta infine con l'articolo 41 della Costituzione; la Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 231 del

1985, ha chiaramente stabilito che la pubblicità commerciale è una manifestazione del diritto di iniziativa economica tutelato da tale disposizione costituzionale.

Per questi motivi, a nome della propria parte politica, avanza una questione pregiudiziale di costituzionalità sul disegno di legge n. 4197.

Interviene quindi la senatrice DENTAMARO che, aderendo alla proposta di pregiudiziale avanzata dal senatore Schifani, rileva che il disegno di legge in titolo va considerato lesivo anche della libertà di esercizio del diritto di voto tutelata e garantita dall'articolo 48 della Costituzione. Questo principio presuppone infatti una informazione libera e piena degli elettori, impedendo conseguentemente la previsione di limiti e restrizioni come quelli recati dal provvedimento in esame.

Si apre quindi la discussione congiunta sulle questioni pregiudiziali avanzate dai senatori Pastore e Schifani.

Il senatore ELIA, intervenendo sulla pregiudiziale di costituzionalità avanzata dal senatore Schifani, ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale, distinguendo tra titolarità ed esercizio del diritto di manifestare liberamente il pensiero, ha con chiarezza ammesso la possibilità per il legislatore di disciplinare le forme di esercizio e l'uso dei mezzi di divulgazione del pensiero nel corso delle competizioni elettorali. Più in particolare, nella sentenza n. 48 del 1964 la Corte ha affermato che proprio durante la campagna elettorale la concomitante, più intensa partecipazione di partiti e cittadini alla propaganda politica determina una situazione che giustifica l'intervento del legislatore, diretto a regolarne il concorso. Questi principi sono stati a suo avviso confermati dalla sentenza n. 161 del 1995 – sulla cui motivazione si riserva di tornare in altra sede –, la quale ha ritenuto legittima la possibilità di fissare stretti vincoli alla pubblicità elettorale, seppur in limiti temporalmente contenuti. Quanto alla eccezione avanzata dalla senatrice Dentamaro sulla possibile lesione da parte delle iniziative in esame dei principi fissati dall'articolo 48 della Costituzione, segnala che la normativa proposta mira proprio a garantire la formazione di un libero convincimento degli elettori.

Richiama quindi il differente regime giuridico dei mezzi attraverso i quali si trasmette la pubblicità. Se infatti l'esercizio dell'attività editoriale è pienamente libera e sottoposta ad una mera registrazione, l'uso delle frequenze da parte delle reti radiotelevisive è sottoposto ad un regime di concessione. Tale condizione giustifica la posizione di limiti, anche penetranti – come ad esempio quelli, previsti dalla legislazione vigente, che impongono alle reti radiotelevisive di trasmettere programmi di informazione – e priva di fondamento la eccezione, avanzata dal senatore Schifani, di violazione da parte delle iniziative in esame del principio di libertà di iniziativa economica fissato dall'articolo 41 della Costituzione.

Più in generale, pur manifestando la propria preferenza verso discipline di regolamentazione piuttosto che verso normative impositive di di-

vieti, rileva la tradizionale inadeguatezza, nella esperienza italiana, di efficaci sistemi di controllo in una materia critica come quella della competizione elettorale. Al riguardo ricorda la pratica inefficacia dei moniti della Corte dei conti, del 1995, sul mancato rispetto della legislazione in materia di finanziamento delle campagne elettorali.

Conclusivamente, nel ritenere prive di fondamento le considerazioni di chi ha visto nel provvedimento in esame una forma di imposizione del silenzio, essendo pienamente garantita la libertà di propaganda, ritiene che le restrizioni proposte sono necessarie per fare fronte alla grave insufficienza e inadeguatezza della normativa in materia, realizzatasi a seguito della decadenza dell'ultimo decreto-legge sulla *par condicio* – improvvidamente non reiterato dal Governo Prodi – sotto la cui vigenza si sono svolte in condizioni di piena libertà le elezioni regionali del '95 e nazionali del '96. La inadeguatezza della normativa vigente, d'altra parte, è stata segnalata anche nella relazione presentata nel luglio scorso alle Camere dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La senatrice DENTAMARO, nel condividere la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Pastore, richiama la opportunità di rendere coerente la legislazione nazionale alla normativa comunitaria in materia. Quanto alla pregiudiziale di costituzionalità, rileva che il divieto fissato dall'articolo 3 del disegno di legge n. 4197 si pone in immediato contrasto con la lettera e lo spirito dell'articolo 21 della Costituzione, impedendo la possibilità di utilizzare un mezzo di manifestazione del pensiero quale la pubblicità, capace di raggiungere – per la sua immediatezza ed efficacia – cittadini che non sarebbero altrimenti coinvolti nella competizione politica. Al riguardo rileva che analoghe caratteristiche di immediatezza ed efficacia hanno altri strumenti quali i manifesti elettorali, le brevi battute nelle trasmissioni di informazione, gli *slogan* pronunciati dagli esponenti politici, gli stessi titoli dei giornali, strumenti tutti che, paradossalmente, secondo la logica sottesa al provvedimento in esame, dovrebbero dunque a suo avviso essere egualmente vietati. Ribadisce quindi il rilievo di non conformità della disciplina in esame al principio di libertà di voto stabilito dall'articolo 48 della Costituzione: inversamente a quanto scritto nella relazione illustrativa del disegno di legge del Governo, infatti, la pubblicità, proprio per la sua capacità di raggiungere elettori altrimenti non coinvolti nella campagna elettorale, è uno strumento che assicura l'esercizio effettivo, in quanto informato, del diritto di voto.

Il provvedimento proposto dal Governo, infine, viola l'articolo 41 della Costituzione, recando una disparità di trattamento tra imprenditori titolari di emittenti radiotelevisive e titolari di imprese editoriali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente VILLONE, rilevata la opportunità di definire al più presto l'orientamento della Commissione sulle questioni pregiudiziali avanzate dai senatori Pastore e Schifani, convoca una ulteriore seduta della Commissione per le ore 20.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**442<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.*

*La seduta inizia alle ore 20,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**

**(4201) SEMENZATO. – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria**

**(4207) MANZELLA. – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana.

Il senatore ROTELLI, intervenendo sulla pregiudiziale di costituzionalità avanzata dal senatore Schifani, ritiene che il combinato disposto del comma 2 dell'articolo 2 e del comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 4197 finisca per impedire ogni forma di manifestazione del pensiero politico, oltre quelle previste tassativamente dal medesimo comma 2 dell'articolo 2, in chiara ed immediata violazione del principio enunciato dall'articolo 21 della Costituzione. Si tratta dunque di una previsione normativa sicuramente incostituzionale ed al riguardo dichiara di non ritenere appaganti le argomentazioni svolte dal senatore Elia, segnatamente con ri-

ferimento al richiamo fatto alle sentenze della Corte costituzionale n. 48 del 1964 e n. 161 del 1995.

Ritiene peraltro inutile la discussione in atto, avendo questa ad oggetto norme che – proprio per la loro chiara incostituzionalità – saranno oggetto di proposte emendative da parte delle stesse forze parlamentari che sostengono il Governo.

Il senatore MAGNALBÒ, dopo aver ricordato i recenti richiami del Presidente della Repubblica ad una informazione libera ed aperta, ritiene che i mezzi di comunicazione di massa debbano essere regolati per poterne utilizzare a pieno le virtualità e non già essere oggetto di previsioni meramente proibizionistiche.

Quanto alle polemiche sulla suggestionabilità dell'elettorato, ritiene che le ragioni siano da individuare, più che nell'uso degli strumenti di comunicazione, nella scarsa cultura politica e istituzionale; al riguardo richiama l'attenzione sulla opportunità di dare un maggiore impulso all'insegnamento dell'educazione civica.

Conclusivamente, dopo aver ricordato l'uso costante che dello strumento pubblicitario fa il Governo, manifesta l'imbarazzo della propria parte politica, e più in generale dell'opposizione, a fronte della pluralità di iniziative presentate dalla maggioranza in materia.

Le questioni pregiudiziali avanzate nel corso della seduta precedente sono quindi poste in votazione per l'eventuale proposizione all'Assemblea, non risultando accolte.

Il presidente VILLONE dichiara aperta la discussione generale, che si svolgerà nelle sedute già convocate per mercoledì 22 settembre alle ore 15 e giovedì 23 settembre alle ore 15, per concludersi in una seduta da convocare, se necessario, per martedì 28 settembre in orario antimeridiano.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 20,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**474<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

SENESE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 20,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 settembre scorso.

Si riprende dall'esame degli emendamenti all'articolo 12, precedentemente accantonati.

Il presidente SENESE dà conto del parere della 5<sup>a</sup> Commissione sugli emendamenti all'articolo 12.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 12.1 con il quale si intende attribuire una indennità giudiziaria al giudice di pace, riproponendo il testo del comma 3 dell'articolo 12 a suo tempo varato dal Senato e successivamente soppresso dalla Camera dei deputati. Si tratta di riconoscere una giusta aspettativa degli interessati, asseverata anche – a suo giudizio – dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il senatore RUSSO, nel preannunciare il voto contrario su tale emendamento ne sottolinea l'inopportunità, sia nel merito che per l'esigenza di non rimettere in discussione la scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente SENESE avverte, quindi, che i rispettivi presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli altri emendamenti all'articolo 12.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario sull'emendamento 12.1 sia per le ragioni già richiamate dal senatore Russo che per gli effetti di trascinamento che la disposizione potrebbe determinare sul piano finanziario, sottolineando anche che la giurisprudenza costituzionale ha chiaramente legato tale indennità giudiziaria all'esercizio di un'attività di carattere continuativo. Esprime, poi, parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 12 invitando, in subordine, al ritiro dell'emendamento 12.21.

Il sottosegretario AYALA condivide i parere espressi dal relatore.

Il senatore CENTARO raccomanda nuovamente l'approvazione dell'emendamento 12.1, ribadendo che i magistrati onorari svolgono una funzione certamente continuativa.

Il senatore RUSSO ricorda come l'attività del giudice di pace non sia, comunque incompatibile – a certe condizioni – con altre attività.

Messo in votazione, risulta, quindi, approvato l'emendamento 12.1.

Segue una richiesta di chiarimenti relativa all'emendamento 12.6 avuto riguardo al parere formulato su tale emendamento dalla Commissione bilancio, cui risponde il presidente SENESE.

Il senatore BUCCIERO ritira, quindi, gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5.

L'emendamento 12.6, senza discussione, è, poi, respinto dalla Commissione.

Il senatore BUCCIERO, nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 12.18, ribadisce il proprio giudizio negativo sui criteri adottati dalla Commissione bilancio per esprimere i propri pareri, pareri dei quali sottolinea altresì la scarsa comprensibilità.

L'emendamento 12.18 risulta, quindi, respinto dalla Commissione.

Il senatore BUCCIERO insiste, quindi, per la votazione dell'emendamento 12.19 e preannuncia su di esso il proprio voto favorevole.

L'emendamento 12.19 risulta, quindi, respinto dalla Commissione.

Senza discussione la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.20.

Il senatore BUCCIERO raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 12.7 e sottolinea la delicatezza delle funzioni svolte dai giudici di pace che svolgono funzioni di coordinatore.

Posto in votazione l'emendamento 12.7 non è approvato.

Senza discussione la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 12.8.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 12.9, il RELATORE chiarisce che tale emendamento ed i successivi, fino all'emendamento 12.17 propongono variazioni a scalare dell'indennità del giudice di pace che svolge funzioni di coordinatore in misura peggiorativa rispetto a quanto già previsto dall'Atto Senato 3807, già approvato dalla Commissione.

Il senatore BUCCIERO suggerisce, quindi, che per gli emendamenti in questione si adotti una decisione procedurale che ne consenta una votazione complessiva.

Il presidente SENESE pone, quindi, in votazione la prima parte dell'emendamento 12.9 fino alle parole «funzioni di lire» e avverte che, se risulterà respinta tale parte, sarà preclusa la seconda parte dell'emendamento 12.9 e i restanti emendamenti, fino all'emendamento 12.17.

La Commissione respinge, quindi, la parte dell'emendamento 12.9 messa in votazione dal Presidente, ed è conseguentemente dichiarata preclusa la seconda parte di tale emendamento, nonchè i restanti emendamenti fino all'emendamento 12.17.

La Commissione respinge, poi, l'emendamento 12.21.

Messo in votazione, l'articolo 12 è respinto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento 27.1, precedentemente accantonato.

Il presidente SENESE lo fa proprio e lo dà per illustrato.

Il relatore FASSONE esprime parere favorevole sull'emendamento e precisa che esso reca una copertura più elevata rispetto a quella approvata dalla Camera dei deputati la quale, peraltro, basandosi sul contenuto della relazione tecnica fornita dal Governo, aveva fissato una minore copertura sulla base della non necessità di tirocinio in materia penale per i giudici di pace attualmente in servizio. Inoltre, per quanto riguarda l'indennità per le

udienze civili e penali, si prevedeva che il loro numero non avrebbe potuto essere superiore a dieci, sia che i giudici svolgano esclusivamente funzioni in materia civile o penale, sia che svolgano le due funzioni promiscuamente. L'emendamento eviterebbe, pertanto, problemi interpretativi e applicativi non trascurabili.

Il senatore BUCCIERO preannunzia il proprio voto contrario in quanto l'emendamento 27.1 risulta comunque non «fasato» rispetto agli anni finanziari considerati, nella convinzione che il provvedimento sul giudice di pace non entrerà a regime nemmeno nell'anno in corso.

Dopo un intervento di chiarimento del relatore FASSONE, il senatore BUCCIERO insiste per la votazione dell'emendamento.

Il senatore RUSSO ritiene più opportuno rinviare la votazione dell'emendamento per consentire al suo presentatore, il presidente Pinto, al momento non presente ai lavori, di intervenire in merito: ciò anche in considerazione dei convincenti argomenti esposti dal relatore.

Concorda il senatore FOLLIERI.

Il presidente SENESE, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C02<sup>a</sup>, 0148°)

Il presidente SENESE fa presente che, sebbene il relatore, senatore Antonino Caruso si sia dichiarato disponibile a riferire sul disegno di legge n. 4209, di conversione in legge del decreto-legge n. 317 del 1999, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive o dell'usura, a partire già dalla seduta notturna di oggi, l'esame del disegno di legge verrà rinviato alla seduta prevista per domani pomeriggio, con inizio alle ore 14,30, in quanto il rappresentante del Governo incaricato di seguire il provvedimento non avrebbe potuto altrimenti essere presente a causa di concomitanti impegni di carattere istituzionale.

Prende atto la Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(3979) Disposizioni in materia di indagini difensive**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta dei senatori RUSSO e PERA, la Commissione conviene di prorogare a giovedì 7 ottobre 1999, alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 21,40.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3160-B****Art. 12.**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al giudice di pace è altresì attribuita una indennità giudiziaria, con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel limite massimo complessivo di lire 15 milioni annue per ciascun giudice di pace. All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 48.000 milioni per l'anno 1999 ed in lire 60.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».

**12.1**

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire quarantamila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 13.500 milioni per l'anno 1999 e in lire 18.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

**12.2**

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire trentacinquemila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 11.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 15.750 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

**12.3**

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire trentamila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 10.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 13.500 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

**12.4**

BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire venticinquemila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile; l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 8.200 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.250 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

**12.5** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta altresì una indennità di lire ventimila per ogni decreto ingiuntivo o ordinanza ingiuntiva emessi, rispettivamente, a norma degli articoli 641 e 186-ter del codice di procedura civile, l'indennità spetta anche se la domanda di ingiunzione è rigettata con provvedimento motivato».

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 6.700 milioni per l'anno 1999 e in lire 9.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

**12.6** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. L'ammontare delle indennità di cui ai commi precedenti è rideterminato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in relazione alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente».

**12.21** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire quarantamila

per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 800 milioni per l'anno 1999 e in lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

**12.18** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire trentacinquemila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1999 e in lire 1.750 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

**12.19** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. In materia civile al magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace è corrisposta un'indennità di lire trentamila per ogni processo comunque definito o cancellato dal ruolo dopo l'espletamento di atti di istruzione probatoria.

All'onere di cui al presente comma, valutato in lire 600 milioni per l'anno 1999 e in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

**12.20** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

**12.7** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentomila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

**12.8** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire centocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

**12.9** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire trecentomila per gli uffici

aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantomila».

**12.10** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantomila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire duecentocinquantomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantomila».

**12.11** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantomila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantomila».

**12.12** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantomila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire trecentocinquantomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantomila».

**12.13** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 n. 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentomila».

**12.14** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire settecentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire centocinquantamila».

**12.15** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire quattrocentocinquantamila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

**12.16** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al coordinatore previsto dall'articolo 15 della legge 21 novembre 1991 numero 374 spetta un'indennità di presenza mensile per l'effettivo esercizio delle funzioni di lire duecentocinquantamila per gli uffici aventi un organico fino a cinque giudici, di lire quattrocentomila per gli

uffici aventi un organico da sei a dieci giudici, di lire seicentomila per gli uffici aventi un organico da undici a venti giudici e di lire cinquecentomila per tutti gli altri uffici. Ai referenti di sezione è corrisposta l'indennità di presenza mensile di lire duecentocinquantamila».

**12.17** BUCCIERO, CARUSO Antonino, BATTAGLIA, VALENTINO

### **Art. 27.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 27. - (*Norme di copertura*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**27.1 (Nuovo testo)**

PINTO

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**178<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*  
**DI BENEDETTO***La seduta inizia alle ore 16.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0132<sup>o</sup>)

Il senatore MANCA segnala l'urgenza oggettiva del disegno di legge n. 2336 («Riordino delle Forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria») che era stato fatto proprio dal Gruppo Forza Italia ai sensi dell'articolo 79 del regolamento. Chiede un maggiore rispetto del ruolo costituzionale dell'opposizione e paventa ritardi nell'esame del provvedimento citato.

Il senatore PALOMBO contesta la lentezza del Governo nel far pervenire al Presidente il testo approvato un paio di settimane fa dal Consiglio dei ministri su quell'argomento, soprattutto a fronte della rapidità con cui invece il Governo, con decreto-legge ha reperito 51 miliardi per gli obiettori di coscienza. Ravvisa forti contraddizioni nella condotta governativa e invita a maggiore coerenza nel tutelare le Forze armate.

Il senatore UCCHIELLI ritiene opportuno mettere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge di iniziativa parlamentare presentato in Senato, anche in relazione al testo da poco approvato dal Consiglio dei Ministri.

Il Presidente DI BENEDETTO, premesso che la discussione generale su quel disegno di legge si è già conclusa da tempo in Commissione, rammenta di aver scritto al Presidente del Senato lo scorso 28 maggio per segnalare la contemporanea pendenza, presso i due rami del Parlamento, di disegni di legge vertenti sul Servizio volontario; ricorda, del pari, la tempestiva risposta del Presidente Mancino che non ha escluso la possibilità che quel disegno di legge venga inserito nel calendario dei lavori del-

l'Aula, come da segnalazione del Presidente del Gruppo firmatario in Conferenza dei Capigruppo. Fa presente, comunque, che gli sono stati dati affidamenti circa la imminente presentazione in Senato del disegno di legge governativo sul Servizio volontario ed invita a tenerne conto.

*SULLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE INTERNAZIONALE A TIMOR EST*  
(A003 000, C04<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il senatore MANCA sottolinea l'assenza di comunicazioni formali dal Governo al Parlamento in ordine al prospettato invio di forze militari italiane a Timor Est e lamenta la scarsa partecipazione del Ministro ai lavori parlamentari.

Il senatore PALOMBO definisce l'atteggiamento del Governo fortemente contestabile in un passaggio come quello attuale, delicato sotto il profilo militare – si ignorano infatti quali siano le regole di ingaggio stabilite – e sotto quello finanziario, giacché mancano dati concreti circa la copertura finanziaria della missione. Sottolinea poi che si tratta di missione di dubbia opportunità ed invita altresì a prestare attenzione agli aspetti d'igiene e profilassi in quelle zone; chiede infine l'immediata convocazione del Ministro.

Il senatore AGOSTINI condivide la richiesta della minoranza di convocare quanto prima il Ministro e segnala la sua intima coerenza al riguardo, avendo egli sostenuto la necessità di ascoltare il Ministro anche sul caso Folgore; parimenti reputa opportuno un incontro formale sulla questione di Timor Est.

Il senatore DE GUIDI condivide l'iniziativa umanitaria del Governo che rappresenta un segnale chiaro e, fra l'altro, condiviso dall'opinione pubblica.

Il senatore UCCHIELLI reputa proficuo il rapporto dialettico esistente attualmente fra Ministro e Parlamento, anche se forse va rilevata una leggera maggiore attenzione manifestata verso la Commissione Difesa della Camera dei deputati rispetto a quella omologa del Senato.

Il senatore GIORGIANNI ritiene utile il clima di schietto confronto che impronta l'attività della Commissione.

Il senatore PELLICINI si trova d'accordo con i senatori Manca e Palombo circa le lamentele relative alla missione a Timor Est. Invita quindi a non sottovalutare i rischi insiti nella missione e stigmatizza l'assenza del Governo che, come di consueto, non informa delle proprie iniziative gli organi costituzionali a ciò preposti, ossia le Commissioni Difesa. Sottolinea, circa il ruolo della Folgore, l'atteggiamento contraddittorio di quei

settori della maggioranza che a breve distanza di tempo prima ne chiedono lo scioglimento e poi ne ipotizzano l'invio in Estremo Oriente per tenere alto l'onore della politica estera italiana.

Il Presidente DI BENEDETTO rende noto che il Ministro della Difesa, attualmente impegnato negli Stati Uniti per incontri istituzionali ai massimi livelli, gli ha assicurato la propria presenza in Senato non appena rientrerà in Italia: tale incontro con la Commissione Difesa potrà aver luogo in linea tendenziale il 30 settembre prossimo.

Conviene la Commissione.

*SU UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C04<sup>a</sup>, 0132<sup>o</sup>)

Il Presidente DI BENEDETTO propone l'effettuazione di una visita alla brigata italiana impegnata a Sarajevo in ambito SFOR e al reparto di polizia militare a guida italiana costituito nell'agosto 1998, e composto in maggioranza da militari dell'Arma dei Carabinieri.

Conviene la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**345<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)  
(R050 001, C01<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il relatore BISCARDI illustra il Documento in titolo, sottolineandone l'importanza di carattere generale per il riordino della legislazione primaria e secondaria e soffermandosi in particolare sugli aspetti di prevalente interesse per la Commissione. Parallelamente all'indiscutibile esigenza di semplificare l'ordinamento, si impone peraltro – ricorda – l'urgenza di introdurre finalmente nell'ordinamento repubblicano un'organica disciplina delle fonti e delle attività normative, ricorrendo anche, laddove necessario, a leggi di rango costituzionale. Suggerisce conseguentemente di invitare anzitutto il Governo a sostenere attivamente le relative iniziative legislative già in corso ovvero ad assumerle se necessario.

In secondo luogo, richiama l'attenzione sull'esigenza di codificare le norme in materia di università e ricerca, anche alla luce del principio dell'autonomia degli atenei. In tal modo, la Commissione si caratterizzerebbe peraltro per un alto contributo alla codificazione, stante l'avanzato stato di avanzamento dello schema di testo unico in materia di beni culturali e ambientali e la già avvenuta unificazione della legislazione in materia di pubblica istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994). Quanto a quest'ultimo, egli rileva peraltro l'esigenza di un significativo aggiornamento, stante l'incessante stratificazione normativa prodottasi dalla sua entrata

in vigore ad oggi e tenuto conto del fatto che molte delle materie ivi trattate sono state successivamente disciplinate dalla contrattazione collettiva. Ne auspica pertanto una compiuta revisione, che tenga conto fra l'altro del necessario raccordo fra istruzione e formazione professionale nonché formazione tecnico-superiore.

Il relatore suggerisce altresì di richiamare il Governo ad abbandonare l'atipico strumento delle ordinanze per la normativa di carattere secondario, facendo invece più organico ricorso allo strumento regolamentare, in conformità ai principi generali dell'ordinamento. Una indagine condotta nella precedente legislatura da questa stessa Commissione ha infatti evidenziato – ricorda – che il Ministero della pubblica istruzione si caratterizza, rispetto agli altri Ministeri, per un uso frequentissimo delle ordinanze, cui spesso vengono demandate discipline che dovrebbero assumere carattere primario. Nel riordino della normativa, egli auspica peraltro che sia mantenuta nitida la distinzione fra le fonti di diverso rango, così come fra fonti normative in senso stretto e materie rimesse all'autonomia contrattuale, pena un'alterazione del rapporto fra Parlamento e Governo e uno sfocamento delle rispettive responsabilità.

Infine, egli richiama l'opportunità di prevedere meccanismi periodici di aggiornamento dei testi unici, nonché un coordinamento fra gli apparati serventi del Governo e delle Camere nel compimento del processo di riordino e semplificazione.

Presenta conseguentemente il seguente schema di parere:

«La Commissione, esaminato il Documento in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1) Si sottolinea in primo luogo l'importanza di introdurre finalmente nell'ordinamento repubblicano una organica disciplina delle fonti e dell'attività normativa, ricorrendo anche, laddove sia necessario, ad una legge costituzionale. Sembra quindi opportuno invitare il Governo a sostenere attivamente le iniziative legislative in corso o ad assumerle se necessario. Si tratta di una esigenza parzialmente diversa da quella della semplificazione normativa, che non va confusa con quest'ultima e che le norme di semplificazione non possono aspirare a colmare surrettiziamente.

2) Si richiama, con piena adesione, l'esigenza di priorità relativa alla codificazione delle norme in materia di università e di ricerca, già espressa dalla legge n. 50 del 1999, stante la necessità di riordinare organicamente la disciplina vigente, alla luce del principio di autonomia degli atenei. Anche se importanti normative riguardanti l'università sono ancora in corso di elaborazione, sembra opportuno sollecitare il Governo ad avviare fin d'ora la preparazione del testo unico.

3) Per quanto riguarda in particolare l'aggiornamento del Testo Unico già vigente in materia di pubblica istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994), stante la incessante stratificazione normativa prodottasi dalla sua entrata in vigore ad oggi e tenuto conto del fatto che molte delle materie ivi trattate sono state successivamente disciplinate dalla contratta-

zione collettiva, con conseguente tacita caducazione di intere parti del Testo Unico stesso, si segnala l'opportunità di una sua compiuta revisione – sulla base di rinnovati principi e criteri direttivi – tenendo conto tra l'altro del necessario raccordo fra istruzione e formazione professionale nonché formazione tecnico-superiore. Al riguardo la prospettiva dischiusa dalla legge n. 50 del 1999 di confluenza in un medesimo *corpus* normativo di norme primarie e secondarie, beninteso tenendo ferma la diversità di loro natura ed efficacia, assume peculiare rilievo, in relazione all'estensione della disciplina della istruzione consegnata a fonti sub-primarie.

4) Sempre con riferimento alla normativa in materia di pubblica istruzione, si richiama il Governo all'impegno di fare ricorso, in sede di elaborazione di normativa di rango secondario, allo strumento regolamentare, in conformità ai principi generali dell'ordinamento, abbandonando l'atipico strumento delle ordinanze.

5) Nel riordino della normativa, con particolare riferimento alle materie di competenza di questa Commissione, occorre mantenere nitida la distinzione fra le fonti di diverso rango, così come fra fonti normative in senso stretto e materie rimesse all'autonomia contrattuale. L'affievolimento di tale distinzione, infatti, si riflette in una alterazione del rapporto fra Parlamento e Governo (e in uno sfuocamento delle rispettive responsabilità), così come di quello fra istituzioni rappresentative e organizzazioni delle parti sociali.

6) Occorre prevedere meccanismi periodici di aggiornamento dei Testi Unici, in ipotesi triennale.

7) Nella considerazione che l'ampio processo di riordino e semplificazione normativa avviato con la legge n. 59 del 1997 e la legge n. 50 del 1999, destinato ad impegnare per un tempo prevedibilmente lungo le varie istituzioni, richiede uno stretto raccordo ed una equilibrata collaborazione fra il Governo e le Camere, si prospetta l'opportunità di prevedere strutture di coordinamento fra i rispettivi apparati serventi».

Nel dibattito interviene innanzitutto il senatore TONIOLLI il quale, nel condividere senz'altro il programma di riordino, auspica che esso non rimanga fra le buone intenzioni, ma trovi concreta e duratura applicazione.

Il senatore BRIGNONE richiama invece l'attenzione della Commissione sull'esigenza di compiere una scelta fra l'esigenza di codificazione e quella di attendere la piena applicazione dei processi legislativi in corso. Per quanto riguarda ad esempio il raccordo fra istruzione e formazione professionale, nonché formazione tecnico-superiore, auspicata dal relatore con riferimento alla revisione del testo unico in materia di pubblica istruzione, osserva che si tratta di percorsi non ancora consolidati, che attendono allo stato una chiarificazione definitiva. Paventa pertanto il rischio di ulteriori incertezze dovute alla codificazione di una normativa ancora *in itinere*.

Il senatore RESCAGLIO esprime apprezzamento per i richiami all'unità legislativa, nonché alla chiarezza e all'ordine interpretativo sottesi al Documento in esame. In particolare si sofferma sul capitolo 5, che prefigura l'individuazione di criteri comuni di redazione normativa incentrati sulla semplicità del linguaggio, sulla certezza ed uniformità della terminologia, sulla ricognizione e uniformazione delle regole di *drafting* e sul coordinamento delle norme. Infine, si associa all'auspicio del relatore per la massima codificazione possibile nelle materie di competenza della Commissione.

Il senatore BEVILACQUA manifesta l'orientamento favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul Documento in esame, ricordando il tradizionale impegno del suo Gruppo in favore della codificazione legislativa.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il sottosegretario GUERZONI, il quale ringrazia il relatore per l'attenta disamina effettuata e manifesta condivisione per le parti del parere presentato relative al suo Dicastero.

Replica altresì il relatore BISCARDI, il quale esprime soddisfazione per l'ampia convergenza manifestata sullo schema di parere da lui illustrato. Al senatore Toniolli fa peraltro osservare che la legislazione italiana è oggettivamente più stratificata rispetto a quella degli altri paesi europei ed anzi sta conoscendo una crescita esponenziale negli ultimi anni: il processo di riordino si impone pertanto al legislatore come tappa obbligata verso un ordinamento più consono all'integrazione europea. Al senatore Brignone precisa che, per taluni aspetti, il processo di codificazione dovrà necessariamente attendere l'approvazione di importanti tasselli di riforma, quali il riordino dei cicli scolastici, la parità fra scuola statale e non statale, il rapporto fra istruzione e formazione; per quanto riguarda invece la formazione tecnico-superiore la sperimentazione è già in fase avanzata avendo il Ministero attivato ormai quasi 300 corsi. Si associa infine all'auspicio del senatore Rescaglio di una maggiore uniformità linguistica e semantica nella redazione dei testi legislativi e ringrazia il senatore Bevilacqua per il consenso manifestato.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, lo schema di parere presentato dal relatore è posto ai voti ed approvato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

(4194) *Disposizioni in materia di università e ricerca scientifica e tecnologica*, approvato dalla Camera dei deputati

(2905) *PERA ed altri. - Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziari statali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 settembre scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Monticone aveva svolto la relazione introduttiva.

Nel dibattito interviene innanzitutto il senatore BRIGNONE, il quale ricorda di aver già avuto occasione di manifestare il suo assenso all'esame del provvedimento in sede deliberante. Preannuncia tuttavia che presenterà un ordine del giorno con riferimento all'articolo 9, relativo all'edilizia universitaria, onde impegnare il Governo a reperire, con la prossima manovra finanziaria, fondi sufficienti per sostenere lo sforzo dell'amministrazione comunale di Cuneo per il decentramento della sede universitaria di Torino. Chiede altresì che la Commissione proceda all'audizione degli ordini professionali, al fine di valutare l'opportunità di apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 6.

Il senatore RESCAGLIO si sofferma anzitutto sul sistema di valutazione introdotto dall'articolo 1 del provvedimento che, a suo giudizio, ne rappresenta la sintesi. Ritiene infatti indispensabile riordinare la disciplina di settore, anche con riferimento agli interventi di sostegno al diritto allo studio, onde verificare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Per quanto riguarda invece le norme di incentivazione del personale docente, ricorda la non felice esperienza degli incentivi «a pioggia» nella scuola secondaria superiore, che certamente non hanno reso un buon servizio all'istruzione. L'articolo 4 pare tuttavia caratterizzarsi per una maggiore correttezza, indirizzandosi soprattutto verso coloro che dimostrano un effettivo impegno nella didattica.

Dopo aver valutato positivamente l'articolo 5, in materia di assegni di ricerca, ed aver auspicato una soluzione soddisfacente con riferimento alla disciplina degli ordini professionali di cui all'articolo 6, conclude soffermandosi sulla corresponsione di borse di studio ai sensi dell'articolo 11 ed auspicando un miglioramento dei rapporti culturali all'interno dell'università.

Il senatore ASCIUTTI dichiara di condividere molti profili della relazione introduttiva svolta dal senatore Monticone, sia per quanto riguarda l'apprezzamento manifestato in ordine all'impianto complessivo della legge sia per le perplessità denunciate su alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, che ben poco hanno a che fare con il nucleo originario del provvedimento. Senza entrare nel merito di alcuni evidenti personalismi, che riportano alla memoria pratiche di nepotismo, ritiene infatti che la Camera dei deputati – presso cui peraltro pende il disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori – abbia voluto operare una forzatura che non può in alcun modo essere avallata. Auspica pertanto che il Governo e la maggioranza siano disponibili ad apportare gli indispensabili correttivi: in caso contrario, l'opposizione sarebbe costretta a richiedere la rimessione del provvedimento all'esame dell'Assemblea, non certo per ostacolarne l'iter, bensì al fine di indurre la maggio-

ranza ad assumersi pubblicamente le sue responsabilità attraverso la pubblicità assicurata ai lavori dell'Aula. Non può infatti non ricordare che le norme in questione erano state in realtà già presentate sotto forma di emendamenti nel corso dell'esame in prima lettura al Senato del disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori ed in quella sede, benché assai più propria dell'attuale, bocciati: è pertanto del tutto inaccettabile assistere ora passivamente alla loro introduzione in un provvedimento di tutt'altra natura. Quanto infine al riordino complessivo dello stato giuridico dei docenti universitari, preannunciato dal sottosegretario Guerzoni, auspica che non si tratti dell'ennesima legge di delega, che svilirebbe ulteriormente il potere legislativo del Parlamento.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI condivide le osservazioni sulla perfettibilità del testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Osserva tuttavia che si tratta di trovare un giusto punto di equilibrio fra la legittima esigenza di concluderne sollecitamente l'*iter* onde non vanificare i finanziamenti disposti per l'anno in corso e la parallela esigenza, altrettanto legittima, di non rinunciare al diritto-dovere dei parlamentari di migliorare la qualità dei testi sottoposti al loro esame.

Quanto ai contenuti del provvedimento, egli conviene sulla possibilità di chiamare in ruolo i docenti anche in corso d'anno, atteso che ciò conferisce all'ordinamento universitario quella flessibilità indispensabile a seguito della sempre più frequente strutturazione dei corsi in semestre. Perplexità maggiori suscitano invece, a suo giudizio, quelle norme che rischiano di non assicurare parità di trattamento a soggetti che pure versano in situazioni analoghe.

Egli si sofferma poi sulle difficoltà che potrebbero incontrare i nuovi corsi di laurea qualora nei tre anni previsti non riuscissero a completare gli organici: in tal caso si renderebbe infatti inevitabile fare ricorso all'istituto del contratto, che pure contrasta con una ordinata disciplina del personale docente.

Infine, critica la scelta operata dal Governo di destinare incrementi di fondi all'istituzione di nuovi musei scientifici e tecnologici, avallando così una concezione della scienza in realtà esiziale per il progresso della società. Dal momento che la scienza non consente una distribuzione scalare dei campi disciplinari, ritiene infatti del tutto indebito privilegiare un'accezione esclusivamente tecnica della «scienza», a danno di tutte le sue altre accezioni semantiche. Auspica invece un più corretto utilizzo delle risorse pubbliche in favore della complessiva rete museale universitaria.

Il senatore LORENZI esprime apprezzamento per l'intenzione di incentivare l'impegno didattico dei docenti, in vista di un miglioramento dell'offerta qualitativa universitaria. Critica tuttavia la tendenza del legislatore a codificare nel dettaglio i criteri per l'erogazione di tali incentivi, senza rispettare gli spazi connessi all'autonomia degli atenei.

Quanto poi al conflitto in atto fra ricercatori e tecnici laureati, osserva che i ricercatori, da tempo in attesa del riconoscimento della propria

funzione docente, rischiano ora paradossalmente di essere discriminati rispetto ai tecnici laureati nel conferimento dell'idoneità a professore associato. Ciò, benché i tecnici laureati non abbiano certo mai svolto mansioni didattiche, ma solo di ricerca. Al riguardo, osserva altresì criticamente che il testo pervenuto dalla Camera dei deputati non tenga conto delle numerose sentenze degli organi di giustizia amministrativa sulla questione.

Conclusivamente, auspica che il riordino dello stato giuridico dei docenti universitari, ormai indilazionabile, individui un percorso semplice ed inequivocabile verso il conferimento dell'idoneità.

Il senatore BEVILACQUA ritiene insufficiente l'argomentazione relativa alla eventuale perdita dei finanziamenti per l'anno in corso opposta dalla maggioranza rispetto alla prospettiva di rimettere l'esame del provvedimento all'assemblea nel caso in cui si registri indisponibilità ad apportare modifiche al provvedimento stesso. A suo avviso, è infatti inaccettabile che il Senato sia costretto ad esaminare provvedimenti di grande rilievo sempre a ridosso di scadenze ineluttabili (come ad esempio l'imminente sessione di bilancio), tanto più se in tali provvedimenti vengono inserite norme di dubbia legittimità. Né vale la considerazione che alla Camera dei deputati il provvedimento sia stato approvato all'unanimità: il sistema è infatti ancora bicamerale proprio per consentire ad ogni ramo del Parlamento di riparare ai possibili errori compiuti dall'altra Camera.

Passando ai contenuti del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, egli auspica innanzitutto che per la disciplina degli ordini professionali, così come peraltro per il riordino dello stato giuridico dei docenti universitari, non si proceda con norme di delegificazione, ma si consenta al Parlamento di operare nella pienezza dei suoi poteri.

In secondo luogo, non ritiene che l'esiguo numero degli interessati (indipendentemente dalle loro parentele) possa far convenire su una norma illegittima quale il comma 7 dell'articolo 8.

Conviene pertanto con il senatore Ascutti di richiedere la rimessione del provvedimento alla sede referente qualora il Governo sia indisponibile a qualunque modifica.

Prima che il Presidente, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvi il seguito della discussione ad altra seduta, il senatore PREIONI chiede se la Commissione intenda dare corso alla richiesta avanzata dal senatore Brignone di ascoltare gli ordini professionali in relazione al comma 4 dell'articolo 6.

Il PRESIDENTE precisa che ogni deliberazione in ordine ad eventuali audizioni sarà assunta al termine della discussione generale; indi rinvia il seguito della discussione congiunta.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, mercoledì 22 settembre, alle ore 14,30, è posticipata alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**313<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente***BESSO CORDERO***La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Piano industriale del Gruppo Alitalia (n. 540)**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e rinvio)  
(R139 b00, C08<sup>a</sup>, 0035<sup>o</sup>)

Il relatore, senatore FALOMI, osserva preliminarmente che il settore del trasporto aereo risente fortemente degli andamenti generali dell'economia e, per questo, il Piano industriale di Alitalia si fonda su uno scenario macroeconomico che si assume essere sostanzialmente positivo nei prossimi anni. In realtà, il piano si scosta talvolta dai dati del recente documento di programmazione economico finanziaria, senza tuttavia smentirne l'impostazione complessiva.

Contemporaneamente, l'altro quadro di riferimento del Piano è rappresentato dallo sviluppo dei processi di liberalizzazione del mercato aereo, che sono tutti ormai in fase avanzata, a prescindere da quello degli *slots*, che ha una sua naturale, maggiore rigidità. A tale riguardo, dà conto degli accordi in atto tra i Paesi europei e tra questi ultimi e gli Stati Uniti (*open skies*), ricordando come l'Alitalia tenda ancora, abbastanza ingiustificatamente, a condizionarne l'entrata in vigore alla decisione dell'*anti-trust* americano sulla reciprocità.

Il relatore avverte poi che l'obiettivo fondamentale del Piano è quello di consentire all'Alitalia di fare quel salto di qualità tale da collocarla nella fascia alta delle compagnie europee. Per raggiungere tale obiettivo vengono indicate talune linee di sviluppo, quali l'incremento del trenta per cento del trasportato, che peraltro meriterebbero approfondimenti allo scopo di chiarire come effettivamente questi risultati possano essere conseguiti.

Il Piano si articola su quattro linee strategiche, la prima delle quali è rappresentata dalla individuazione di due *hub* negli aeroporti di Malpensa e Fiumicino; la seconda è data dalla alleanza con KLM e la terza e la quarta rispettivamente dalla riorganizzazione e dalla privatizzazione dell'azienda.

Per quanto concerne la scelta dei due *hub*, il relatore osserva che il Piano appare adeguatamente preciso per quanto riguarda l'aeroporto di Malpensa e lacunoso invece circa lo sviluppo di quello di Fiumicino. In particolare, dissente dalla individuazione di Fiumicino come aeroporto essenzialmente turistico, tenuto conto del fatto che a Roma hanno sede gli organi costituzionali e tutti gli uffici di maggiore importanza sul piano politico ed economico.

Giudica invece condivisibile l'alleanza con KLM, che valorizza il disegno di rete internazionale, tenuto conto che questa alleanza si sviluppa anche tra i principali *partners* delle due compagnie (North West e Continental).

Per quanto concerne la riorganizzazione aziendale e la privatizzazione, infine, si tratta di questioni i cui tempi di definizione dipendono anche da fattori esterni all'Alitalia; in ogni caso, sarà necessario chiarire in futuro i tempi della dismissione delle quote ed i soggetti che parteciperanno alla privatizzazione, che devono comunque trattarsi di soggetti comunitari.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**285<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BUCCI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*SULLA PRESENTAZIONE DI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3832  
(A007 000, C09<sup>a</sup>, 0133<sup>o</sup>)*

Il senatore PREDÀ, nel ricordare che nella precedente seduta del 15 settembre era stato fissato un termine per la presentazione di nuovi emendamenti all'articolo 4 dell'Atto Senato 3832 (disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale), segnala l'esigenza di un breve spostamento di tale termine (alle ore 17,00 di domani mercoledì 22) al fine di consentire ulteriori, indispensabili approfondimenti.

Senza discussione la Commissione conviene di prorogare il termine per la presentazione di nuovi emendamenti all'articolo 4 del disegno di legge n. 3832 alle ore 17 di domani.

*IN SEDE CONSULTIVA*

*(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)  
(R050 001, C01<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il relatore PREDÀ, il quale ricorda che il Governo ha presentato la relazione sul programma di riordino normativo previsto dall'articolo 7, comma 1 della legge n. 50 del 1999, precisando

che si tratta di rendere un parere sui profili di competenza della Commissione.

Dopo aver ricordato che è stato presentato (ed è assegnato alla Commissione) l'A.S. 2122, di cui è primo firmatario il senatore Barrile, provvedimento volto ad attribuire una delega per la redazione di uno o più testi unici per l'agricoltura, rileva che il problema di una semplificazione normativa era stato segnalato sin nel «Rapporto Giannini» del 1979, dalla Commissione Bozzi nel 1985 e anche in sede di esame delle varie leggi comunitarie. Dopo avere quindi richiamato le sollecitazioni in tal senso contenute anche in numerosi documenti comunitari (volti all'obiettivo di «legiferare meglio» e di arricchire la qualità redazionale dei testi legislativi), il relatore sottolinea che la semplificazione normativa persegue inoltre l'importante scopo, stante il proliferare di disposizioni statali e regionali (oltre che comunitarie), di contenere l'incremento dei costi, che conseguentemente grava sui cittadini e sulle imprese, connesso anche alle difficoltà di interpretazione normativa.

Il relatore si sofferma quindi sugli obiettivi del programma di riordino riportati nella relazione all'esame della Commissione: individuazione delle regole normative di un settore, con riparto tra fonte primaria e secondaria; chiarezza normativa; semplificazione procedurale e organizzativa; verifica della congruità delle procedure amministrative e riduzione del carico complessivo della normazione, anche con una attenta ricognizione e indicazione delle norme esplicitamente o implicitamente abrogate.

Il relatore illustra quindi le tipologie di testi unici cui ricorrere: testo unico di tipo «codicistico» alla francese, testo unico di tipo induttivo e, infine, ricorso, secondo quanto previsto anche dall'articolo 20, comma 5, lettera *d* della legge n. 59 del 1997, alla possibilità di riunire, in una unica fonte regolamentare, più disposizioni (ancorché provenienti da fonti di rango diverso), ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità delle norme.

Passando quindi ad esaminare le problematiche tipiche del settore, segnala l'esigenza di facilitare l'innovazione nel comparto agricolo che infatti presenta difficoltà nell'utilizzare pienamente le risorse comunitarie: a tale riguardo, nel richiamare le innovazioni previste da Agenda 2000 in tema di mercati, sviluppo rurale e politiche strutturali, segnala che proprio la multifunzionalità dell'agricoltura, che viene evidenziata anche a livello comunitario, pone l'esigenza di un riordino legislativo e di una semplificazione normativa, in modo da tenere conto di quanto la legislazione di settore sia connessa con le disposizioni di carattere fiscale, sanitario, previdenziale, ambientale e della sicurezza. Ritiene inoltre importante che si proceda celermente al varo della legge di orientamento in agricoltura (che non appare in contrasto con l'esigenza di codificazione e riordino normativo).

Richiamandosi anche al dibattito svoltosi presso la Commissione agricoltura dell'altro ramo del Parlamento, il relatore Preda riafferma l'esigenza di definire un testo unico di carattere generale che raggruppi le disposizioni normative riguardanti il settore primario, anche sotto il profilo

dell'ambiente, della sicurezza, della previdenza, delle calamità naturali e comunque di tutti gli aspetti che investono, in un'ottica generale, il settore primario; occorre poi prevedere dei testi unici settoriali che raccolgano le disposizioni normative per filiera produttiva (precisando che tale orientamento è emerso anche alla Camera dei deputati, sia pure con alcuni limiti, che egli intende invece superare nella propria proposta), con particolare riguardo alle filiere produttive più rilevanti (settori lattiero-caseari, vitivinicolo, zootecnico, orto-floro-frutticolo, del tabacco, dell'olio, della pesca, dei cereali e delle oleaginose).

Il presidente BUCCI, ringraziato il relatore per l'ampia ed esaustiva relazione, dichiara aperto il dibattito.

Il senatore RECCIA sottolinea preliminarmente che i problemi evidenziati dal senatore Preda nella sua relazione erano stati ripetutamente segnalati dallo stesso senatore Cusimano, che più volte aveva stigmatizzato nei suoi interventi la scarsa chiarezza e leggibilità degli apparati normativi e legislativi riguardanti il settore primario.

Se si può convenire che la legge non ammette di essere ignorata, occorre anche far sì che la legislazione sia effettivamente confacente alle esigenze cognitive dei cittadini e degli operatori, evitando di mascherare, sotto un apparente tecnicismo, gli interessi di gruppi e di apparati. Conviene pertanto sulla opportunità di prevedere un intervento di riordino normativo per il settore agricolo attraverso la redazione di un testo unico, considerato anche che sembra emergere un quadro legislativo non del tutto stabilizzato, e perciò di difficile applicazione, specialmente per quel che concerne il riparto di competenze fra Stato e regioni.

Richiama altresì le difficoltà di identificare la normativa da applicare nel coacervo di disposizioni comunitarie e, in particolare, ritiene che la previsione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, di un organismo specificatamente competente per il riordino non sembra però tenere conto delle modifiche intervenute, anche a seguito delle prese di posizione da parte dei Gruppi parlamentari di opposizione, nell'originario schema di riordino dei Ministeri, modifiche che hanno portato alla conservazione di un Ministero *ad hoc* per il settore primario sotto la denominazione di «Ministero per le politiche agricole e forestali». Ritiene pertanto che la competenza del riordino normativo per il settore primario andrebbe attribuita ad una struttura presumibilmente nell'ambito dell'Ufficio legislativo di tale Dicastero e chiede al relatore di tenere conto, nel parere, di tale proposta.

Il presidente BUCCI, nel ricordare che il termine per l'espressione del parere scade il 24 del mese, propone di rinviare il seguito del dibattito.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**265<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE***(3194) DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato**

(Esame e rinvio)

Il relatore CAZZARO premette che attualmente il settore dell'artigianato è regolamentato dalla legge n. 443 del 1985, definita legge-quadro per l'artigianato. Tale legge, che oramai ha compiuto 14 anni, ha senza dubbio svolto un ruolo positivo per l'artigianato, è stata quindi uno strumento utile per il processo di qualificazione e sviluppo del settore.

Tuttavia, la legge n. 443 ha delineato la disciplina del settore artigiano in base a criteri solo approssimativi che, se da un lato hanno fotografato la realtà esistente, dall'altro non hanno saputo tenere conto di una realtà imprenditoriale in continua evoluzione, destinata ad occupare un posto di primaria importanza nell'economia italiana. Non è stata in grado, tra l'altro, di garantire certezza di diritto alle imprese artigiane che, per mantenere la propria qualifica, si sono trovate spesso a dover affrontare situazioni di contenzioso in sede amministrativa e giudiziaria. Non avendo definito i criteri generali più appropriati e adatti a identificare le caratteristiche reali di un'impresa artigiana, la legge n. 443 non è riuscita a definire un modello di impresa artigiana corrispondente alle reali dimensioni delle imprese nel mercato e nel contesto economico nel quale operano. La legge non tiene conto delle trasformazioni dell'impresa artigiana, realtà dinamica, suscettibile di variazioni e modificazioni. Al riguardo, è esemplificativo il fatto che la qualifica artigiana viene data alle imprese di ridotta dimensione di organico, piuttosto che basata sul riconoscimento all'artigiano di professionalità e di qualificazione.

D'altra parte, il pregio della legge n. 443 sta, a suo avviso, nell'aver introdotto alcune fondamentali innovazioni, quale ad esempio la figura

dell'«imprenditore-artigiano». Si tratta però di una legge basata su concezioni inadeguate, incapaci di riconoscere sia gli aspetti tecnologici ed economici che definiscono la figura dell'impresa artigiana sia la configurazione e qualificazione professionale che caratterizza l'artigiano stesso. La legge n. 443 inoltre, seppur ispirata all'articolo 45 della Costituzione, ne ha ignorato il vero significato continuando a determinare scelte legislative rivolte alla protezione di un settore debole, piuttosto che organizzarne una reale promozione. Insomma, è sostanzialmente orientata al mantenimento di una politica passiva piuttosto che alla formulazione di politiche attive volte alla promozione, valorizzazione e innovazione tecnica del settore.

A suo avviso, perché l'artigianato possa davvero godere di strumenti legislativi utili al suo sviluppo è necessario offrire una nuova legge di riferimento che parta dalle reali caratteristiche dell'impresa artigiana e costruire una codificazione normativa capace di recepire e sancire gli autentici requisiti che contraddistinguono l'impresa artigiana, quali l'imprenditorializzazione del lavoro, le capacità auto-organizzative, l'autonomia di scelta, la capacità di relazioni con l'esterno e la prevalenza del lavoro artigiano rispetto al capitale.

Punto fondamentale della proposta in esame è la consapevolezza che l'impresa artigiana, al pari delle altre piccole imprese, ha maturato una forte strategia competitiva nel mercato, che si è espressa soprattutto nella flessibilità dell'offerta e nell'inserimento nell'economia di scala grazie a reti esterne a essa. Ne consegue che l'organizzazione aziendale dell'impresa artigiana non può più coincidere con l'uso di mezzi per l'esplicazione del lavoro personale dell'imprenditore-artigiano e che invece deve coincidere con un complesso di beni organizzati per il lavoro dell'impresa indissolubilmente collegati all'attività professionale dell'artigiano. Il profilo professionale dell'imprenditore artigiano diviene così il requisito costitutivo ed essenziale per la classificazione di un'attività in artigianale. Di conseguenza, l'artigiano non può più essere solo chi svolge la propria attività nel processo produttivo, ma anche chi gestisce e dirige l'azienda senza necessariamente partecipare direttamente alla produzione, dato che è sempre maggiore lo spazio che l'artigiano moderno deve dedicare alle relazioni, alla commercializzazione, alla formazione, alle strategie di sviluppo.

In base alla legge vigente, molte imprese artigiane devono invece rinunciare alla qualifica artigiana pur di godere della possibilità di ammodernare i propri processi produttivi. Questo ovviamente significa che anche i dati economici e produttivi devono essere rivisti. Seguendo questa direzione si potrebbe fornire un'identificazione a tutte quelle attività, anche emergenti, che ancora oggi sfuggono a ogni tipo di classificazione e che, sempre in base alla nuova definizione (che tiene conto delle inevitabili trasformazioni ed evoluzioni dei processi produttivi, organizzativi e merceologici) potrebbero rientrare nella categoria artigiana. Va inoltre riconosciuto all'impresa artigiana un particolare valore formativo, riconoscendole la caratteristica di luogo di educazione e trasmissione di cono-

scenze e di avvio al lavoro. Sulla base di tali considerazioni si propone il superamento delle rigidità rispetto ai limiti dimensionali e alla struttura societaria imposti sino a ora alle imprese artigiane. Si propone pertanto che sia lasciata libertà di scelta per la forma organizzativa della società creando così le condizioni per l'utilizzo nell'impresa artigiana dei moderni strumenti finanziari. Viene proposta altresì l'individuazione di una fascia di oscillazione per i limiti dimensionali.

In estrema sintesi, gli obiettivi del disegno di legge mirano in particolare modo a costruire un modello giuridico-amministrativo che corrisponda alle prospettive di integrazione europea, a favorire la cooperazione tra le diverse imprese artigiane ma anche con altri sistemi di impresa, a favorire la programmazione di politiche regionali di intervento, tutela, sviluppo e a valorizzare il ruolo dell'artigianato nel sistema economico.

Il relatore si sofferma, quindi, sul contenuto delle singole disposizioni del disegno di legge in titolo, sottolineando l'esigenza di compiere adeguati approfondimenti su taluni aspetti controversi. Ciò vale, in particolare per l'articolo 2 (in cui va perseguito il duplice obiettivo di non elevare inutili barriere all'accesso e di garantire un adeguato percorso formativo), per l'articolo 3 (sul quale occorrerebbe approfondire la regolamentazione del comparto artistico), per l'articolo 5 (da migliorare e semplificare, pur mantenendo l'obiettivo di incentivare la crescita dimensionale delle imprese artigiane), per l'articolo 10 (non appare opportuno, né utile ripristinare il Consiglio nazionale dell'artigianato, mentre si potrebbe piuttosto pensare ad un osservatorio statistico, una rete che raccolga, elabori e restituisca dati e informazioni in grado di monitorare e conoscere in tempi adeguati l'andamento, le trasformazioni e le evoluzioni del settore artigiano) e per l'articolo 11 (la disciplina del licenziamento in assenza di giusta causa è tema delicato da affrontare con cautela nell'ambito del confronto più generale in corso tra Governo e parti sociali).

Conclude osservando che il testo in esame affronta temi di grande importanza per un comparto rilevante della economia. Propone, pertanto, al fine di ampliare il quadro conoscitivo delle problematiche in questione, di procedere, prima di proseguire l'esame, all'audizione delle organizzazioni di categoria interessate, nonché di quelle sindacali e cooperative.

Il presidente CAPONI prende atto di tale richiesta e propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

**(388) MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica**

**(962) PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico**

**(2358) SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico**

**(2800) MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il senatore MICELE ritiene che per affrontare in modo costruttivo l'esame dei disegni di legge in titolo sia indispensabile sgombrare il terreno da valutazioni di carattere pregiudiziale. Sottolinea, al riguardo, come non vi sia da parte di alcuno, la volontà di introdurre norme vincolanti che costituiscano ostacolo al funzionamento del settore.

Occorre considerare, infatti, che i disegni di legge riguardano un ambito di attività economica che ha assunto un'importanza crescente nelle società contemporanee: tuttavia, esso non è minimamente regolato, con la conseguenza che non sono previste forme di tutela e di garanzia né per i consumatori, né per gli stessi operatori del settore. Fa presente che il disegno di legge si limita a definire tali attività ed a stabilire un sistema di qualificazione professionale, mentre non prevede la istituzione di barriere, né la creazione di appesantimenti burocratici, quali potrebbero scaturire dalla istituzione di albi, di collegi o di ordini professionali. Si vuole solo garantire che gli operatori del settore siano dotati di un livello sufficiente di capacità professionale.

Il senatore TRAVAGLIA osserva che nel corso della discussione sono emerse talune incertezze interpretative che indicano l'esigenza di compiere un approfondimento complessivo della materia. Occorrerebbe, più in generale, comprendere le ragioni per le quali si decide di regolamentare un settore di attività e non altri che analogamente potrebbero essere presi in considerazione: ritiene che ciò derivi essenzialmente dalla sussistenza o meno di richieste di regolamentazione da parte delle categorie interessate. Sarebbe necessario, invece, che la Commissione si dotasse di una propria autonoma capacità di stabilire quali siano i criteri da utilizzare per valutare l'opportunità di giungere ad una simile regolamentazione.

Esprime quindi il proprio scetticismo in ordine alla possibilità che gli organismi pubblici previsti dalla legge siano in grado di incrementare o di garantire la professionalità degli operatori del settore. Ritiene, viceversa, che le eventuali carenze di professionalità siano molto più facilmente riscontrate dal funzionamento del mercato. Si richiama, infine, alle motivazioni, che condivide, del parere contrario formulato dalla 1<sup>a</sup> Commissione.

Segnala, altresì, la necessità di dare attuazione entro le scadenze previste all'articolo 8 della legge n. 281 del 30 luglio 1998 relativamente all'istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

*(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: esame e rinvio)  
(R050 001, C01<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il relatore MICELE precisa che il documento in titolo trova la sua fonte nell'articolo 7, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, la legge di semplificazione per il 1998, il quale prevede la realizzazione, entro la fine del 2001, di un ampio programma di emanazione di testi unici da parte del Governo in alcuni importanti settori legislativi. La stessa legge n. 50 prevede inoltre che i testi unici siano emanati sulla base di un programma di riordino normativo redatto dal Consiglio dei Ministri secondo gli indirizzi del Parlamento definiti sulla base di una relazione presentata dal Governo. Il comma 4 dell'articolo 7 citato stabilisce che, dopo l'adozione del programma da parte del Consiglio dei Ministri, il testo unico predisposto, previo il parere del Consiglio di Stato, viene deliberato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari; seguono quindi un'ulteriore definizione del Consiglio dei Ministri e infine l'emanazione del testo unico con decreto del Presidente della Repubblica.

È opportuno ricordare che, in base alle disposizioni contenute nella legge n. 50 del 1999, i testi unici in questione non dovranno essere un semplice assemblaggio delle norme esistenti in un determinato settore né dovranno procedere ad un vero e proprio riordino e alla semplificazione del settore normativo di intervento. A tanto la legge dispone che si possa pervenire attraverso lo strumento della delegificazione delle norme di legge che concernono gli aspetti organizzativi e procedurali delle discipline oggetto di riordino attraverso l'esplicita indicazione delle norme vigenti e di quelle che debbano ritenersi abrogate, attraverso il coordinamento formale del testo di legge vigente, apportando in ogni caso le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo. Una caratteristica fondamentale che la legge attribuisce ai testi unici è costituita dalla loro natura mista in base alla quale essi dovranno contenere in un unico contesto, sia pure con le opportune indicazioni, sia le disposizioni legislative che quelle regolamentari; non meno rilevante sembra la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 7 secondo cui le disposizioni contenute nei testi unici di cui discutiamo non potranno essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante indicazione precisa delle fonti che si intendono abrogare, derogare o modificare.

I settori interessati al riordino, sui quali cioè interverranno i testi unici previsti dall'articolo 7 della legge n. 50, sono molto importanti e piuttosto numerosi.

Per quanto riguarda il riordino della legislazione di competenza della 10<sup>a</sup> Commissione si deve fare riferimento alla legge n. 50 del 1999 la quale richiama, tra le materie oggetto di riordino, quelle indicate all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997 (legge Bassanini) e alle ultime due leggi comunitarie (la n. 128 del 24 aprile 1998, che è la legge comunitaria 1995/1997, e la n. 25 del 5 febbraio 1999, che è la legge comunitaria per il 1998).

Relativamente alle materie richiamate dal comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 59, il Governo è delegato a ridefinire, riordinare e razionalizzare la disciplina delle attività economiche e individuali, con riferimento, in particolare, al sostegno e allo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agro-industriale e nei servizi alla produzione; alle politiche regionali, strutturali e di coesione dell'Unione europea, compresi gli interventi nelle aree depresse del territorio nazionale, la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica, la promozione dell'internazionalizzazione e della competitività delle imprese nel mercato globale, la promozione della razionalizzazione della rete commerciale anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; alla cooperazione nei settori produttivi e al sostegno dell'occupazione; alle attività relative alla realizzazione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla riconversione degli impianti industriali, all'avvio degli impianti medesimi e alla creazione, ristrutturazione e valorizzazione di aree industriali ecologicamente attrezzate, con particolare riguardo alle dotazioni e impianti di tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute pubblica.

Sottolinea, in particolare, la complessità normativa che caratterizza la materia degli interventi di sostegno pubblico alle attività produttive: nella relazione allegata al documento di programmazione economico finanziaria 2000-2003 sono stati censiti ben 84 provvedimenti nazionali; di qui una grande difficoltà per gli imprenditori, soprattutto per quelli medio piccoli, a ricostruire un quadro normativo complessivo e certo e a sfruttare tutte le opportunità di agevolazione offerte dalla normativa vigente. C'è anche da rilevare che su questa materia è stato avviato un processo di riordino sostanziale con la legge Bersani (la n. 266 del 1997), così come il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ha provveduto alla individuazione di procedure standardizzate per la concessione e l'erogazione degli incentivi, sulla cui falsariga dovranno essere ridefiniti, tramite regolamenti di delegificazione e semplificazione, gli interventi di competenza delle diverse amministrazioni centrali e regionali.

Sul versante delle deleghe derivanti per il settore di competenza delle attività produttive, dalle due leggi comunitarie citate (la n. 128 e la n. 25) c'è da affermare che in questo campo l'intervento di predisposizione di testi unici assume un carattere molto più formale e più strettamente settoriale finalizzato all'ordinato inserimento delle disposizioni di origine comunitaria nel sistema normativo nazionale, piuttosto che al complessivo riordino della legislazione prefigurato dalla legge n. 50.

Il relatore dichiara poi di condividere la filosofia di fondo che sottende alla necessità di procedere speditamente ad un processo di riforme dei sistemi della regolazione.

La spropositata crescita di leggi e regolamenti vigenti che in Italia ha raggiunto un incremento abnorme e l'incremento sempre più rilevante dei costi della regolazione nei confronti delle strutture amministrative che dovranno adeguarsi costituiscono i due punti deboli dei sistemi di regolazione dei paesi industrializzati. Di qui la necessità di un innalzamento della qualità della regolazione che, da una parte, riesca quanto meno a compensare se non ridurre il livello di normazione, a porre un freno all'inflazione della regolazione (dovuta anche al policentrismo normativo esistente) e dall'altro, liberi l'economia dai costi indiretti della giungla normativa con la quale i cittadini e le imprese debbono fare i conti ogni giorno.

Sono temi questi non nuovi nel dibattito parlamentare: l'Assemblea del Senato in una delle ultime sedute prima della pausa estiva, in occasione dell'esame del bilancio interno, ha dedicato molta attenzione alla necessità di migliorare la qualità delle leggi e di sottoporre a monitoraggio l'impatto che le leggi approvate hanno sulla società e su coloro che ne sono i destinatari.

Precisa poi che nella seconda parte della relazione del Governo si chiarisce che l'azione di riordino da attuarsi con i testi unici dovrà procedere ad una revisione sostanziale della disciplina oggetto di riordino, in modo da verificare se non sia praticabile in particolari casi la soppressione totale delle normative in essere, anche alla luce di una valutazione costi-benefici.

Per ciò che attiene alla redazione dei testi unici la relazione del Governo ne ipotizza tre categorie: quello codicistico alla francese, il quale ricomprende l'intera disciplina di un settore o di una materia e non è quindi limitato a singoli aspetti della stessa; quello di tipo induttivo misto, che comprende norme di carattere regolamentare a seguito di delegificazione e norme di rango legislativo; quello di fonte meramente regolamentare che disciplina in modo uniforme procedimenti di natura strumentale riguardanti una pluralità di amministrazioni.

Ritiene, in conclusione, che il parere possa contenere le seguenti considerazioni e osservazioni: condivisione dell'impostazione della relazione, secondo cui l'azione di riordino da attivarsi con i testi unici dovrà procedere ad una revisione sostanziale della disciplina, in modo da verificare se non sia praticabile in particolari casi la soppressione totale delle normative in esame, anche alla luce di una valutazione costi-benefici delle medesime. Di conseguenza i testi unici non dovranno avere natura meramente compilativa ma dovranno realizzare obiettivi di ristrutturazione organica, di semplificazione e di delegificazione. In questo contesto si esprime l'opinione che vada concordata la preferenza, così come l'altronde prescrive il comma 2 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50, ogni volta che ciò sia possibile, al testo unico del tipo induttivo misto che possa contenere, in un unico contesto, norme di rango legislativo e disposizioni rego-

lamentari, con impegno in ogni caso ad assicurare l'aggiornamento periodico del testo unico (almeno ogni sette anni come prescrive la legge n. 50) e con espressa clausola di resistenza rispetto alle modifiche successive (e cioè esplicita indicazione delle fonti da abrogare, derogare o modificare) al fine di evitare che le normative successive siano inserite nell'ordinamento giuridico al di fuori della sede del testo unico, o peggio ancora, in modo implicito o ambiguo; condivisione, altresì, della necessità che il perimetro dei testi unici sia definito in modo da individuare con certezza quali ambiti di interesse e quali gruppi di norme vanno ricompresi nel testo unico in questione e agevolare così l'accesso alle norme del soggetto destinatario delle medesime; l'indicazione, come criterio di priorità, dei seguenti campi di intervento degli emanandi testi unici, per ciò che concerne la competenza della Commissione: incentivazione allo sviluppo nelle aree depresse nel territorio nazionale, alla ricerca industriale e all'innovazione tecnologica, nonché sostegno alle aree di crisi; sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e al commercio con l'estero; disciplina del commercio, dei pubblici esercizi e del commercio a distribuzione, compreso il commercio elettronico; mercati dell'energia elettrica e del gas; mercato e concorrenza.

Ritiene, infine, che anche nella fase di redazione dei testi unici il Governo debba coinvolgere in forme adeguate il Parlamento, attraverso le Commissioni competenti, soprattutto in presenza di scelte che possono incidere su aspetti sostanziali della normativa o che possono condizionare il coordinamento logico-sistematico del testo unico.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**373<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15.*

*SULLA SCOMPARSA DEL SENATORE A VITA LEO VALIANI*  
(A003 000, C11<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE formula, anche a nome della Commissione, espressioni di profondo cordoglio per la scomparsa del senatore a vita Leo Valiani, insigne figura di patriota e studioso, già componente della Commissione lavoro.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C11<sup>a</sup>, 0126<sup>o</sup>)

Il senatore LAURO ricorda di aver chiesto sin dallo scorso 14 maggio che il Governo fosse chiamato a riferire, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, sulla mancata attuazione dell'ordine del giorno n. 400 da lui presentato insieme al senatore Donise ed accolto dall'Esecutivo nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3593, recante incentivi agli investimenti e all'occupazione.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Lauro che si farà interprete nuovamente dell'esigenza da lui prospettata presso il Governo.

*IN SEDE REFERENTE*  
(4005) **PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate**  
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore RIPAMONTI, rilevando come il disegno di legge tenda a risolvere il problema delle omissioni dei ver-

samenti contributivi previdenziali e assicurativi per gli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate con lo Stato e gli enti locali. L'obiettivo è quello di promuovere una complessiva regolarizzazione delle posizioni contributive in un settore nel quale, per un complesso di ragioni, non sempre vi è stato un pieno rispetto da parte di tutti delle prescrizioni di legge.

A tal fine, viene previsto il beneficio della rateizzazione dei contributi dovuti con applicazione di un tasso di interesse assai basso per il versamento delle rate successive alla prima.

È previsto poi un meccanismo di carattere più spiccatamente agevolativo per la regolarizzazione dei cittadini tossicodipendenti che lavorino nelle cooperative sociali, con la riduzione a zero delle aliquote contributive complessive per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovuta dalle comunità terapeutiche convenzionate.

Non è esplicitato nel testo se anche per i soggetti tossicodipendenti di cui all'articolo 2 la regolarizzazione sia ammessa relativamente ai periodi contributivi maturati fino a tutto il 1998, così come previsto per la generalità degli operatori delle comunità alla stregua dell'articolo 1.

Il comma 4 dello stesso articolo 1 non indica inoltre un termine per la definizione delle domande di regolarizzazione, né contempla quali debbano essere le conseguenze sotto il profilo del procedimento in caso di rigetto delle stesse.

Per quanto riguarda la previsione, di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, in base alla quale la regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate, sarebbe opportuno evitare formulazioni suscettibili di determinare una sanatoria generalizzata. In ogni caso, appare opportuno che vengano forniti dati attendibili circa il numero dei possibili beneficiari delle regolarizzazioni di cui agli articoli 1 e 2 e i minori introiti contributivi che ne deriverebbero.

Più in generale, senza voler disconoscere in alcun modo il valore sociale del provvedimento in esame, dovrebbe essere effettuata una valutazione sull'obiettivo disparità di trattamento che ogni provvedimento di regolarizzazione finisce per determinare a danno dei soggetti che hanno sempre fatto fronte agli oneri connessi all'applicazione delle normative di settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

*(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari*

(Esame e rinvio)

(R050 001, C01<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Introduce l'esame il senatore DUVA, rilevando innanzitutto come da tempo si sia fatta strada nelle istituzioni e fra le forze politiche la consapevolezza del carattere ineludibile di iniziative dirette a contrastare l'ipertrofia della produzione normativa. Di ciò si è avuto riscontro prima con le conclusioni della Commissione bicamerale che esaurì i suoi lavori nel 1993 sia nella successiva Commissione che ha operato nella legislatura in corso.

L'affermarsi di una nuova sensibilità su tali tematiche riflette la percezione del rischio che l'eccesso di normazione possa alimentare tendenze antiparlamentari e la convinzione che un incisivo processo di semplificazione normativa possa contribuire al rafforzamento dell'effettività del diritto, aumentando la possibilità di conoscenza delle norme e riducendo i margini di incertezza interpretativa.

In tale contesto, è certamente apprezzabile l'impegno posto in essere da Governo e Parlamento nel corso dell'attuale legislatura per promuovere un sistematico programma di riordino normativo mirato specificamente ad assicurare la possibilità di un'ampia delegificazione. Tale impegno si colloca all'interno di un più ampio indirizzo di decongestione normativa, accompagnato da un processo di trasferimento di più ampi poteri legislativi alle Regioni.

Tutto ciò si risolve in una maggiore possibilità per il Governo di ottenere in tempi ravvicinati una decisione parlamentare sui disegni di legge di sua iniziativa considerati di importanza prioritaria, con contestuale riduzione della frequenza dei casi in cui occorre fare ricorso alla decretazione d'urgenza.

L'acquisizione di un ruolo più incisivo dell'esecutivo, che costituisce l'obiettivo di numerose ipotesi di riforma, e lo stesso maturare di una maggiore apertura presso la maggior parte delle forze politiche non sono destinate a tradursi in una mortificazione del ruolo del Parlamento, in quanto la maggiore stabilità contribuisce a rendere più limpidi i rapporti e meglio definiti i rispettivi ruoli del Governo e del Parlamento.

Alla possibilità di una maggiore efficacia operativa dell'Esecutivo fa riscontro quindi un ruolo rafforzato del Parlamento in quanto sede della grande legislazione, della definizione dell'indirizzo politico e del controllo nei confronti dell'Esecutivo.

In tale contesto, il riordino normativo avviato secondo i meccanismi definiti prima dalla legge n. 59 del 1997 e, quindi, dalla legge n. 50 di quest'anno appare un fattore di essenziale importanza ai fini della modernizzazione del Paese.

In particolare, alla stregua dell'articolo 7 di tale ultima legge, vengono fissati gli indirizzi in base ai quali, sulla base di una relazione del Governo alle Camere, quale è oggi all'esame della Commissione, si procederà, per un gruppo di materie, al riordino normativo mediante l'emana- zione di testi unici.

I settori interessati dal riordino previsto dall'articolo 7 della legge n. 50 sono raggruppabili in tre categorie. In primo luogo, vengono in considerazione i settori di cui all'allegato n. 3 della legge n. 50, quali l'ambiente e la tutela del territorio, l'urbanistica e le espropriazioni, le finanze e la materia tributaria, la documentazione amministrativa e anagrafica, l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, l'università e la ricerca e, infine, il rapporto di impiego pubblico del personale sottratto al regime privatistico. Una seconda categoria di materie per le quali è prevista l'emana- zione di testi unici è indicata con riferimento all'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997; si tratta in particolare di settori come quello dei servizi pubblici locali e delle attività economiche e industriali.

Una terza categoria attiene alle recenti modifiche introdotte al codice civile, specialmente con riferimento ai diritti politici dello straniero in condizione di reciprocità.

La relazione presentata dal Governo, oltre ad illustrare le connessioni tra l'azione di riordino prevista e gli attuali orientamenti prevalenti in sede internazionale in tema di riforma dei sistemi normativi, dà conto del quadro normativo complessivo entro il quale si inserisce lo stesso programma di riordino, precisando che questo, per ciò che attiene ai testi unici, dovrà comportare una revisione sostanziale delle discipline di settore, lasciando anche aperta la possibilità di una soppressione totale delle normative, anche alla luce di una valutazione costi-benefici. Per ciò che attiene le priorità dell'azione di riordino, la relazione si limita a fare rinvio al programma che sarà adottato dal Governo, sulla base degli indirizzi espressi dal Parlamento.

La restante parte della relazione è dedicata infine all'illustrazione di questioni tecniche relative alla redazione dei testi unici ed al loro aggiornamento.

Quanto alla natura e all'efficacia dei testi unici stessi, la relazione sottolinea che questi non dovranno avere, come si è visto, carattere meramente compilativo, ma assicurare la possibilità di una incisiva razionaliz- zazione della normativa di settore. Si prevede inoltre che essi contengano in un unico contesto tanto le disposizioni di rango legislativo che quelle di carattere regolamentare, beninteso con appropriata evidenziazione della fonte di provenienza, così da agevolare l'attività dell'interprete. È inoltre prevista una speciale forza delle disposizioni inserite nei testi unici, la cui abrogazione non potrà essere che espressa.

Passa quindi a formulare alcune valutazioni circa il documento all'e- same, rilevando innanzitutto come, alla stregua dell'articolo 7 della legge n. 50, si sia già determinato un ritardo, in quanto le Camere avrebbero dovuto essere messe nella condizione di esprimersi entro lo scorso 30 giu- gno.

Qualche interrogativo suscita inoltre il differente orientamento che si è registrato fra la Camera e il Senato in ordine all'esame della relazione, esame che alla Camera è stato devoluto, secondo un criterio forse preferibile, ad una Commissione speciale istituita *ad hoc*, laddove presso questo ramo del Parlamento si è scelto invece di investire dell'esame la 1<sup>a</sup> Commissione permanente, previ pareri delle altre Commissioni.

Per quanto riguarda l'individuazione delle priorità, la relazione appare eccessivamente generica, in quanto in essa si indica come probabile l'eventualità di variazioni rispetto alle linee guida del Parlamento, in rapporto alle esigenze rappresentate annualmente nelle leggi di semplificazione, in assunto suscettibili di prevalere rispetto a quelle già definite. Anche per quanto concerne le materie «codificabili» in base alla legge n. 50 del 1999 l'ordine delle priorità viene indicato come suscettibile di variazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori delle amministrazioni competenti e del Nucleo per la semplificazione. Appare opportuno pervenire sul punto a formulazioni idonee a rendere più vincolanti gli indirizzi parlamentari circa le materie prioritarie, ai fini dell'elaborazione dei testi unici.

Va inoltre considerato il rischio che l'articolo 7, comma 2, della legge n. 50, ove interpretato in senso letterale, possa risolversi nell'attribuzione di rango legislativo a norme di natura regolamentare, il che sarebbe in palese contrasto con l'obiettivo della delegificazione perseguito dalla stessa legge n. 50.

Passa quindi a formulare talune osservazioni in ordine ai profili più specificamente rientranti nella competenza della Commissione lavoro. Al riguardo, per ciò che attiene agli interventi di riordino già avviati, sottolinea l'opportunità di evitare che l'esercizio della delega per il coordinamento delle vigenti disposizioni in materia previdenziale, di cui all'articolo 3, comma 21, della legge di riforma pensionistica n. 335 del 1995, termine da ultimo differito al 31 marzo 2000, possa subire rallentamenti in rapporto al continuo sovrapporsi di interventi di riordino.

Analoghe considerazioni possono essere effettuate per quanto riguarda l'esercizio della delega per il riordino delle misure recanti incentivi all'occupazione e del sistema degli ammortizzatori sociali di cui alla legge n. 144 del 1999, delega la cui scadenza, come da ultimo differita, è fissata nel 30 aprile 2000.

Vengono poi in considerazione, quali ambiti di competenza interessati soltanto potenzialmente ad interventi di razionalizzazione comportanti l'emanazione di testi unici, quelli, rispettivamente, della ridefinizione dell'orario di lavoro e della sicurezza e igiene sul lavoro, tema quest'ultimo che ha formato oggetto di approfondito esame da parte della Commissione lavoro del Senato in sede di trattazione del disegno di legge n. 2389.

Anche per tali settori, occorre che l'attività già avviata possa giungere a conclusione in tempi ragionevoli senza andare incontro a dannose sovrapposizioni con ulteriori, ipotizzabili interventi di riordino.

Infine, va ricordato come al Governo siano state recentemente attribuite, con la legge n. 144 del 1999, deleghe per il riordino delle disposi-

zioni in materia di lavori socialmente utili e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Si tratta di settori la cui disciplina è attualmente contenuta in due fondamentali testi normativi, quali, rispettivamente, il decreto legislativo n. 468 del 1997 e il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965. Dovrebbe pertanto aversi cura di salvaguardare l'organicità delle fonti testé richiamate, attenendosi, in sede di riordino, al metodo della novellazione, anche se al riguardo non è rinvenibile alcuna specifica prescrizione nelle norme di delega di cui alla legge n. 144 del 1999.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il parere alla 1<sup>a</sup> Commissione dovrà essere espresso entro la giornata di venerdì 24 settembre, il relatore DUVA si dichiara disponibile ad elaborare, a conclusione della seduta prevista per domani, uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il senatore LAURO osserva che per una più puntuale disamina della Relazione trasmessa dal Governo sarebbe stato necessario disporre anche del testo integrale degli atti dell'OCSE e dell'Unione europea in materia di delegificazione e semplificazione normativa. D'altra parte, egli dubita della effettiva volontà del Governo di dare seguito alle indicazioni contenute in quei documenti, e, a tale proposito, ricorda che non è stato dato alcun seguito all'ordine del giorno da lui presentato in occasione della discussione del disegno di legge n. 2280, di conversione del decreto-legge n. 60 in materia di misure urgenti per favorire l'occupazione, accolto dal Governo e relativo all'osservanza dei parametri contenuti nella raccomandazione del Consiglio dell'OCSE per il miglioramento della qualità della regolamentazione dei singoli Stati adottata a Parigi il 6 marzo 1995. Egli ritiene pertanto indispensabile, per il proficuo proseguimento dell'esame del documento in titolo, la presenza di un rappresentante del Governo, anche al fine di fornire chiarimenti sullo stato di predisposizione dei testi unici in materie di competenza della Commissione, per i quali è imminente la scadenza del termine per l'esercizio della delega a suo tempo conferita, a partire dal testo unico delle disposizioni in materia di previdenza.

Il relatore DUVA fa presente che in questa fase della procedura indicata all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999, spetta al Parlamento fissare le linee di indirizzo e le priorità alle quali il Governo deve attenersi; si tratta, infatti, di elaborare un programma di riordino delle norme legislative e regolamentari, nell'ambito del quale si colloca anche la questione dei testi unici. Di altra e diversa natura rispetto al dibattito in essere, il cui esito è rappresentato da un atto di indirizzo delle Camere rivolto all'Esecutivo, è l'esigenza rappresentata dal senatore Lauro, di ricevere una puntuale informazione, da parte del Governo, sull'attività in essere per esercitare le deleghe conferite con legge entro i termini assegnati.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che la Relazione all'esame – nella quale peraltro è esplicitato l'impegno a dare attuazione agli atti di indirizzo dell'OCSE e dell'Unione europea – è volta più a precisare i profili metodologici del processo di delegificazione e semplificazione normativa, che ad aggiornare il Parlamento sui tempi entro i quali il Governo eserciterà le deleghe già conferitegli con legge. Per quanto rientra nell'ambito delle sue competenze, la Commissione, ove condivide le preoccupazioni del senatore Lauro, può in ogni momento chiedere al Governo di riferire nel merito dell'attuazione delle deleghe, ma deve essere chiaro che si tratta di questione diversa da quella all'esame nella seduta odierna, e che conseguentemente deve essere affrontata in altra sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2761) COSTA.** – *Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti*  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

La relatrice PILONI ricorda che l'esame del provvedimento in titolo era stato sospeso in seguito alla richiesta, avanzata dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, di acquisire la relazione tecnica del Governo sugli oneri a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione del provvedimento. Essendo la relazione tecnica pervenuta, in data 3 settembre 1999, corredata del parere favorevole del Ministero del tesoro all'ulteriore seguito del provvedimento, la Commissione bilancio ha successivamente espresso un parere di nulla osta, condizionato all'accoglimento dell'emendamento 1.1, della relatrice, interamente sostitutivo dell'articolo unico di cui si compone il provvedimento e rivolto a prevedere non un obbligo bensì la facoltà della Cassa di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti di deliberare l'adeguamento dei trattamenti pensionistici dei propri iscritti collocati a riposo in data anteriore al 1° gennaio 1996.

Vi sono pertanto tutte le condizioni per procedere nell'esame. Tuttavia, occorre tenere presente che la relazione tecnica, pur favorevole, ha posto in luce come il provvedimento si collochi in controtendenza rispetto all'esigenza di contenimento della dinamica della spesa pensionistica. Su questo punto, a suo avviso, sarebbe opportuno ottenere dei chiarimenti ulteriori da parte del Governo, che dovrebbe essere pertanto invitato ad intervenire in Commissione per precisare la portata e le conseguenze dell'affermazione contenuta nella relazione tecnica: considerata l'attenzione di cui la materia pensionistica nel suo complesso è stata fatta oggetto negli ultimi mesi, sembra infatti opportuno che la Commissione acquisisca tutti gli elementi informativi idonei a pervenire ad una decisione ben ponderata.

Secondo il senatore DUVA, la relazione tecnica esprime già compiutamente il punto di vista del Governo e pertanto l'ulteriore confronto sollecitato dalla relatrice potrebbe apparire non indispensabile. Tuttavia, egli non si oppone ad un ulteriore chiarimento sulla questione, nel presupposto che l'intervento del Governo sia integrativo e non correttivo del parere favorevole inequivocabilmente formalizzato nella relazione tecnica.

Il senatore PELELLA, ricordato che il fine specifico del provvedimento è di evitare il fenomeno delle cosiddette pensioni d'annata attraverso la rivalutazione dei trattamenti corrisposti ai dottori commercialisti collocati a riposo anteriormente al 1° gennaio 1996, osserva che la discussione su di esso cade in un momento in cui il confronto sull'intera materia previdenziale è particolarmente acceso. Anche se dal punto di vista formale e tecnico sussistono i presupposti per una conclusione favorevole dell'esame, sembra quindi opportuno acquisire direttamente il parere del Governo sulla portata e sulla conseguenze delle scelte derivanti dall'attuazione del disegno di legge in titolo, anche in relazione alle considerazioni critiche espresse nella relazione tecnica e testé ricordate dalla relatrice, al fine di rafforzare il fondamento di una eventuale decisione favorevole della Commissione e sostenere con più fondati argomenti la discussione in Assemblea.

Secondo il senatore LAURO, già attualmente vi sono tutte le condizioni per pervenire alla conclusione dell'esame in sede referente, mentre, ove la Commissione accolga la proposta della relatrice, vi è il rischio che la persistente assenza del rappresentante del Governo si traduca in un differimento a tempo indeterminato della conclusione dell'esame in sede referente.

Il PRESIDENTE osserva che nel documento trasmesso dal Governo si pone in rilievo anche la tendenza nel lungo periodo al decremento del rapporto tra patrimonio e pensioni; è bene quindi sentire il Governo non tanto sugli effetti attuali del provvedimento, che di per sé non sembra comportare squilibri finanziari, quanto sulle tendenze al peggioramento delle condizioni finanziarie che vengono segnalate, sia pure non nell'immediato, anche per valutare se e quali misure correttive la Cassa potrebbe adottare, nell'esercizio dell'autonomia propria degli enti previdenziali privatizzati. Poiché ritiene fondata la preoccupazione espressa dal senatore Lauro, propone che la Commissione deliberi fin da ora di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo nel caso in cui non sia possibile ascoltare il rappresentante del Governo entro la prossima settimana.

Convenendo con la proposta del Presidente la relatrice e la Commissione tutta, il seguito dell'esame è rinviato.

*PER LO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI 3-03070 e 3-0379*

Il senatore LAURO sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-03079, sulle persistenti inadempienze nell'attuazione della legge sul collocamento obbligatorio dei disabili.

Il senatore BATTAFARANO fa presente di aver presentato anch'egli l'interrogazione 3-03070, della quale sollecita lo svolgimento, relativa all'attuazione della legge sul collocamento obbligatorio dei disabili, riguardante le cause dei ritardi nell'adozione dei provvedimenti di normazione secondaria previsti dalla legge stessa.

Il PRESIDENTE comunica ai senatori Lauro e Battafarano che già l'ufficio di segreteria della Commissione ha segnalato ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le due interrogazioni. Quanto prima, pertanto, verrà accertata la disponibilità del Governo a rispondere tempestivamente ad entrambe.

*La seduta termina alle ore 16.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**353<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

IN SEDE CONSULTIVA

*(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari*(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)  
(R050 001, C01<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore CONTE, descrivendo l'assai ampio processo politico-istituzionale che giunge sotto scrutinio parlamentare grazie alla relazione in titolo: i diritti dei cittadini, l'esigenza di legalità, la convenienza e l'efficacia dell'azione amministrativa ne rappresentano la finalità precipua, convergente con le indicazioni provenienti dalle sedi internazionali (come l'OCSE, che ha recentemente invitato ad un'adeguata regolazione dello *stock* normativo esistente negli Stati membri, ricordando la ricaduta virtuosa anche economica della trasparenza e semplificazione dell'operato pubblico).

In quest'ottica, si impone la redazione di testi unici che da un lato evitino normazioni asistematiche, dall'altro lato non comportino più stratificazioni legislative successive: gli indirizzi politici per compiere tale operazione non possono però che provenire dal Parlamento, sotto forma di indicazioni preliminari nonché di successivi pareri sugli schemi di testo unico; si richiede peraltro che anche le modifiche successive all'entrata in vigore avvengano con la diretta compartecipazione e con il consenso delle Commissioni parlamentari competenti, il cui coinvolgimento nella prima fase di vigenza dovrebbe riguardare anche l'emanazione delle norme regolamentari.

L'ambito materiale di competenza della Commissione riguarda due dei testi unici più importanti, tra quelli previsti nella legge di delega: da un lato ambiente e territorio, dall'altro urbanistica ed espropriazioni. Il monitoraggio *in fieri* della legislazione esistente comporta la natura non

meramente compilativa dell'esercizio della delega: un coordinamento stabile della legislazione di settore ne implica anche un'operazione di raccordo logico, in funzione del quale occorre garantire la pluralità dei soggetti istituzionali interessati. Infatti, i nuclei per la semplificazione si fanno portavoce dell'esigenza procedurale sottesa alle «leggi Bassanini», ma la composizione dei vari interessi pubblici rappresentati nella salvaguardia dell'ambiente coinvolge sia il contesto europeo di produzione normativa, sia quello regionale.

L'innesto delle molteplici tematiche tecnico-giuridiche nella miriade di leggi settoriali, sull'ambiente e sul territorio, richiede un giusto equilibrio nel quale l'esigenza di certezza del diritto si coniughi con una nozione unitaria della tutela ambientale. Il tessuto organico rappresentato dal testo unico costituisce allora un riferimento sistematico, nell'ambito del quale sollecitare modificazioni razionali al riparto di competenze, mediante la semplificazione delle norme organizzative e la puntuale specificazione delle norme abrogate; ciò non può avvenire senza dar luogo ad un concorso tra i vari livelli istituzionali esistenti, nel governo del territorio, affinché il raccordo normativo esistente si ispiri ad un'esigenza di programmazione del futuro.

Si apre la discussione nella quale interviene il senatore MANFREDI, che giudica nobile l'intendimento sotteso alla redazione dei testi unici, ma contraddittorio con la stessa legge di delega: lo stato precario della legislazione, in termini di comprensione e di applicabilità, si riflette nella stessa legge n. 50 del 1999, con la quale il Governo è stato nuovamente destinatario di una delega in bianco, secondo linee generali assai poco chiare. Inoltre, l'operazione semplificatoria è condotta mediante nuclei di cosiddetti esperti, nella cui costituzione si attinge al personale amministrativo che è all'origine della proliferazione normativa contro cui oggi si dovrebbe agire: il Parlamento è cioè nuovamente espropriato di competenze, anche quando attribuisce al Governo la possibilità di declassare o sopprimere norme di legge mediante un'operazione di delegificazione che fuoriesce dal suo controllo, e sulla quale può esprimersi soltanto in sede consultiva.

Il senatore BORTOLOTTO respinge il pessimismo della configurazione testè offerta dalle opposizioni, ricordando che il programma di riordinamento potrà operare proprio grazie agli indirizzi che il Parlamento dovrà dare; semmai, risulta oscuro il motivo per il quale l'ambiente e il territorio sono indicati prioritariamente tra le materie da semplificare, quando già esistono ottimi testi come i recenti decreti legislativi sui rifiuti e sulle acque. Sarebbe anzi da chiarire se anche altre materie, ambientalmente sensibili, rientrino nell'opzione semplificatoria e nell'ambito dei testi unici, visto che l'esigenza di tutela dei cittadini passa anche per la razionalizzazione di settori diversi.

Il senatore RIZZI concorda con le acute osservazioni del senatore Manfredi, dichiarando che la proliferazione legislativa è una peculiarità tutta italiana, a fronte della quale semmai giungono richieste di semplificazione di fonte europea: aderirvi significa venire incontro alle esigenze dei cittadini, che si trovano sempre più alle prese con un insostenibile stato di incertezza del diritto. La voluta oscurità della burocrazia, denunciata dal relatore, è in realtà di fonte parlamentare, essendo le Camere gli organi incapaci di gestire il proprio prodotto: lo sono tuttora, ma la scadenza della delega al 31 dicembre 2001 comporta, quanto meno per l'ultimo semestre, una concreta possibilità di accompagnarsi ad un cambio di Governo, che consentirà di incidere maggiormente nel senso desiderato da tutti i cittadini.

Il presidente GIOVANELLI ravvisa, nel problema della proliferazione legislativa, una natura oggettiva: la società moderna domanda semplificazione e chiarezza, ma anche più regole volte a disciplinare la maggiore complessità sociale. La soluzione dei testi unici – così come quella dell'esercizio delle numerosissime deleghe conferite all'Esecutivo – sarà efficace soltanto se il Governo coordinerà al proprio interno le divergenti linee di produzione normativa che si sono sin qui succedute: i contrasti interministeriali, infatti, hanno ostacolato l'adozione di un vero e proprio testo unico sulle acque. Il problema si ripete nel caso del testo unico su ambiente e territorio, materie assai impegnative visto che la competenza primaria delle regioni in materia urbanistica è poi contraddetta da quella dello Stato sulla tutela del territorio e dell'ambiente: all'interno di quest'ultimo, anzi, la complessità è accresciuta dalla convergenza delle competenze di almeno tre diversi ministeri. In linea generale, comunque, occorre salvaguardare l'interesse dei cittadini nell'elaborazione normativa che scaturirà dalle deleghe conferite, visto che i precedenti sono prevalentemente nel senso di normative delegate elaborate dal punto di vista dell'amministrazione incaricata di redigerle.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA  
CAMERA DEI DEPUTATI*

*Disposizioni in favore di aziende agricole colpite da calamità naturali*

*Testo unificato C. 4992, C. 5309, C. 5586, C. 5705, C. 5749, C. 5977*

(Parere alla XIII Commissione della Camera dei deputati) (Rinvio dell'esame)

**Sull'ordine dei lavori**  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0067<sup>o</sup>)

Il deputato Domenico BOVA (DS-U), *relatore*, chiede preliminarmente un rinvio dell'esame in quanto sono in corso, anche da parte del Governo, approfondimenti del testo adottato dalla Commissione agricoltura della Camera, che potrebbero portare a una sua riformulazione.

Il Presidente Mario PEPE concorda con il relatore, facendo a sua volta presente che in sede di esame da parte della Commissione Bilancio, sono emerse anche preoccupazioni di carattere finanziario.

Convenendo la Commissione con la proposta del relatore, l'esame è rinviato.

*Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del  
Grande Giubileo dell'anno 2000*

**C. 6305 Governo, approvato dal Senato**

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, riferisce che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Commissione affari costituzionali del Senato il 28 luglio scorso in sede deliberante. Su di esso la Commissione si è già pronunciata in prima lettura, esprimendo un parere positivo con due osservazioni: la prima rivolta a verificare l'attuabilità dell'articolo 6 del testo iniziale del Governo (A.S. 4090), che prevedeva l'utilizzo in servizio sostitutivo di leva del personale idoneo al servizio militare ma risultante in esubero, disposizione poi soppressa; la seconda diretta a definire meglio l'ambito applicativo delle norme che attribuiscono ai sindaci «dei comuni interessati dall'evento giubilare» la potestà di disporre nei territori rientranti nelle rispettive giurisdizioni l'aggravamento delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada e per affissioni abusive. Tale preoccupazione è stata accolta dalla Commissione di merito, con l'introduzione dell'attuale articolo 14, che individua i comuni in questione in quelli inseriti nei piani d'intervento delle leggi 651/96 e 270/97. Il parere della Commissione è stato quindi sostanzialmente recepito e quindi, anche tenuto conto delle ulteriori modifiche al testo, il relatore propone che la Commissione si esprima favorevolmente. Intende inoltre cogliere l'occasione per ribadire la sua valutazione positiva sull'emendamento proposto dal senatore Besostri, tendente a una possibile integrazione tra i servizi di vigilanza privata e le forze dell'ordine. Tale emendamento, che non ha potuto purtroppo avere seguito per profili di carattere finanziario, è di forte attualità perché appare in linea con gli indirizzi che vanno emergendo in tema di capillarità del controllo sul territorio.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN) intende svolgere anzitutto una riflessione critica di carattere generale sul disegno di legge all'esame, osservando come vi siano, anche al di fuori del comune di Roma, aree che saranno interessate da flussi turistici assai consistenti; si tratta in particolare di zone portuali, aeroportuali e di frontiera. Se è quindi comprensibile l'attenzione prioritaria del Governo per Roma, il disegno di legge non può dirsi esaustivo di tutte le problematiche connesse ai servizi di accoglienza per il Giubileo. Quanto poi all'articolo 6, che prevede la sospensione nel comune di Roma degli sfratti per finita locazione dagli immobili commerciali, egli giudica tale disposizione certamente contraria al dettato costituzionale e fondata su una pericolosa impostazione vincolistica, che contrasta anche con i più recenti indirizzi di politica legislativa in materia di locazioni.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel dichiarare la difficoltà del gruppo cui appartiene a condividere una proposta di parere favorevole, rileva che, mentre il Governo ha fatto approvare due distinte leggi per disciplinare gli interventi connessi all'evento giubilare, la legge n. 651 del 1996 e la legge n. 270 del 1997, rispettivamente nell'ambito del Lazio e fuori del Lazio, con il disegno di legge in esame si trascurano le proble-

matiche dell'accoglienza non riguardanti Roma. I motivi di perplessità del resto sono, a suo avviso, molteplici. Non si comprende, ad esempio, perché l'articolo 4, disposizione in sé interessante, debba applicarsi solo alle amministrazioni pubbliche. Ugualmente non si giustifica una disposizione come l'articolo 6, applicata al solo comune di Roma. Inopportune, e in alcuni casi illegittime, appaiono poi le misure contemplate nell'articolo 12, in materia di violazioni al codice della strada, che, oltre a prevedere un abnorme aggravamento delle sanzioni, non sono assolutamente idonee a contemperare le esigenze del traffico con quelle di vivibilità dei cittadini.

Il senatore Vittorio PAROLA (DS), *relatore*, condivide alcune delle considerazioni svolte dal deputato Migliori, particolarmente con riferimento all'esigenza di prestare attenzione alle problematiche dell'accoglienza e della sicurezza nei porti e negli aeroporti. Ritiene pertanto giusto richiamare l'attenzione del Governo e della commissione di merito su tale questione. Quanto all'articolo 6, pur non essendo stato, a suo tempo, personalmente d'accordo sull'estensione a tutto il territorio del comune di Roma della sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili commerciali, inizialmente riferiti al solo centro storico, ritiene che il problema degli esercizi commerciali in una città come Roma presenti un'accentuata e reale gravità. Al riguardo egli è dell'avviso che debba essere accelerata la predisposizione di un disegno di legge governativo che rechi una disciplina organica della locazione degli immobili ad uso commerciale. Con riferimento ai rilievi mossi dal senatore Lauro, egli deve fare presente che già nel corso dell'esame da parte del Senato il testo ha subito taluni aggiustamenti nella direzione da lui indicata. Conclusivamente propone che la Commissione esprima un parere favorevole con due osservazioni, tendenti la prima a evidenziare la necessità che il Governo consideri con attenzione e tempestività il problema della sicurezza delle aree portuali e aeroportuali che saranno interessate in tutto il territorio nazionale da consistenti flussi turistici; la seconda, riferita all'articolo 6, ed intesa a sottolineare l'urgenza di un'iniziativa legislativa diretta a disciplinare organicamente il settore delle locazioni di esercizi commerciali.

La Commissione approva quindi a maggioranza la proposta di parere del relatore.

*ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA*

**(S. 4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica**

**(S. 4201) Sen. SEMENZATO – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria**

**(S. 4207) Sen. MANZELLA – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva**  
(Parere alla 1ª Commissione del Senato della Repubblica) (Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Luigi NEGRI (Misto-FLDR), *relatore*, dopo aver ricordato che la normativa attualmente vigente è quella dettata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e che peraltro sia le elezioni regionali del 1995 sia quelle politiche del 1996 si sono svolte sotto una diversa disciplina, quella del cosiddetto decreto Gambino, ripetutamente reiterato e poi decaduto, passa ad illustrare il disegno di legge d'iniziativa governativa S. 4197, che si propone come scopo dichiarato di assicurare sia il diritto del cittadino ad una corretta informazione politica, sia il diritto delle organizzazioni politiche a pari opportunità di comunicazione. Esso si estende a tutte le competizioni elettorali, nazionali e locali, inclusi i *referendum*. La disciplina concerne sia i mezzi radiotelevisivi, ivi compresi i servizi in rete (articoli da 2 a 5), sia gli organi di stampa (articolo 6), sia i sondaggi elettorali (articolo 8). Quanto ai mezzi radiotelevisivi, si introduce una distinzione tra propaganda e pubblicità politiche ed elettorali. La propaganda politica o elettorale è sempre consentita ed è gratuita; consiste in tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde e altre forme in cui si realizza un confronto fra posizioni politiche diverse. Per la propaganda elettorale si richiede che l'esposizione delle idee e dei programmi politici sia effettuata, comunque, in contraddittorio con esponenti di forze politiche diverse e che i relativi spazi siano offerti dalle emittenti, a parità di trattamento. L'offerta di tali spazi è obbligatoria per la concessionaria pubblica. Gli spazi dedicati alla propaganda elettorale dovranno tener conto della rappresentatività delle diverse formazioni politiche, secondo i principi indicati dalla Commissione parlamentare di vigilanza e dall'Autorità per le comunicazioni. La pubblicità è a pagamento ed è vietata nel periodo elettorale (articolo 3). La pubblicità politica è oggetto di una specifica regolamentazione, volta a fornire al cittadino indicazioni ragionate e motivate da parte dei soggetti politici in merito ai loro programmi e orientamenti. A tal fine, si prevede che la pubblicità politica venga trasmessa in una sede distinta rispetto ai messaggi di pubblicità commerciale, senza interrompere altri programmi e con una durata sufficiente alla compiuta esposizione delle posizioni politiche, secondo indicazioni che saranno fornite dall'Autorità per le comunicazioni. Le emittenti dovranno riservare un analogo trattamento a tutte le forze politiche, sia sotto il profilo delle tariffe che delle fasce d'ascolto offerte. Durante il periodo elettorale invece, è vietata ogni forma di pubblicità politica ed elettorale sulle emittenti radiotelevisive e nei servizi a rete, che non rientri nel concetto di «propaganda elettorale» come sopra definito (connotato dal confronto fra posizioni e programmi diversi). La pubblicità politica sui quotidiani e i periodici è sempre consentita. (articolo 6). Durante il periodo elettorale dovrà essere offerta, a parità di condizioni, a tutte le forze politiche e dovrà essere limitata alle forme indicate dalla legge. È comunque vietata, su qualunque mezzo di comunicazione, la pubblicità denigratoria (articolo 7). Il provvedimento del Governo fornisce anche una compiuta disciplina dei sondaggi politici. La loro diffusione è vietata, come già oggi, negli ultimi 15 giorni

precedenti le elezioni. Elemento di novità è la previsione di una serie di indicazioni che dovranno accompagnare, per i restanti periodi, la diffusione dei sondaggi. Essi dovranno essere resi pubblici e disponibili, nella loro completezza, su un apposito sito informatico, specificando gli autori, i committenti, i criteri seguiti e il campione utilizzato. La disciplina si completa da un lato con il divieto di attività di propaganda per le amministrazioni pubbliche – fermo restando il loro obbligo di fornire indicazioni sulle modalità e sui tempi di voto – dall'altro con l'attribuzione di poteri sanzionatori all'Autorità per le comunicazioni, diretti a garantire l'effettività della nuova disciplina.

Il relatore, dopo avere brevemente illustrato gli aspetti salienti dei concorrenti disegni di legge di iniziativa del senatore Semenzato e del senatore Manzella, si sofferma sui profili di maggior interesse per la Commissione. Egli osserva che l'intero impianto dei disegni di legge di cui trattasi si basa su un riferimento all'articolo 21 della Costituzione, che disciplina un diritto fondamentale del cittadino, la libertà di manifestazione del pensiero. È pertanto chiaro che, ponendosi la normativa in discussione come attuativa della disciplina costituzionale di un diritto di libertà, essa rientra nella competenza della legislazione statale. Peraltro, è opportuno riflettere, in una prospettiva di costruzione di un ordinamento federale, sulla stretta contiguità e sui possibili margini di sovrapposizione tra una disciplina statale della propaganda elettorale e una disciplina regionale della materia elettorale, soprattutto perché la normativa in esame sarà applicabile anche alle elezioni regionali e locali. Al riguardo assume rilievo la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del disegno di legge governativo, che demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'individuazione dell'ambito territoriale rilevante in ciascuna campagna elettorale: questo compito potrebbe essere assolto meglio con il coinvolgimento dei comitati regionali per le comunicazioni, di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1990 e all'articolo 1, commi 13 e 14 della legge n. 249 del 1997. Un ulteriore delicato aspetto da approfondire, ad avviso del relatore, riguarda infine l'applicabilità della normativa all'emittenza locale.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), nell'esprimere apprezzamento per l'attenzione del relatore al problema del rapporto tra i disegni di legge in esame e l'ordinamento regionale, propone che la Commissione valuti la possibilità di audire le regioni su tale argomento, chiamando sia una delegazione della Conferenza dei presidenti delle regioni, sia anche una rappresentanza dei consigli regionali.

Sull'opportunità dell'audizione, condivisa anche dal Presidente, conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

*Presidenza del Vice Presidente*  
Franco GERARDINI

*La seduta inizia alle ore 13,10.*

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori**

(R033 004, B37<sup>a</sup>, 0113<sup>o</sup>)

Franco GERARDINI, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

**Audizione del commissario delegato all'emergenza rifiuti della regione Campania, Giuseppe Romano (prefetto di Napoli) e del presidente del Comitato tecnico di supporto ai commissari, dottor Mario Di Carlo**

(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Franco GERARDINI, *presidente*, illustra le finalità delle audizioni odierne e dà la parola al prefetto Romano.

Giuseppe ROMANO, *prefetto di Napoli e commissario delegato all'emergenza rifiuti per la regione Campania*, nel premettere che le ordinanze emergenziali lo indicano come incaricato di provvedere all'approntamento dei siti per le discariche e all'espletamento dei relativi procedimenti ablatori reali, ritiene di poter affermare che – per questo specifico profilo – si è a buon punto. Come infatti è previsto dai provvedimenti d'ordinanza, la parte della gestione commissariale di sua competenza sarà in grado di consegnare le discariche ai consorzi provinciali e, per quel che concerne la provincia di Avellino, alla società mista ivi co-

stituita, entro i termini previsti. Le imprese private coinvolte nella realizzazione dei siti hanno garantito livelli di affidabilità tranquillizzanti.

Più in generale, tuttavia, intende esporre una pluralità di elementi di preoccupazione.

In primo luogo i siti approntati avranno esaurito le loro capacità di smaltimento non più tardi del 31 marzo 2000. Da quella data in poi si porranno nuovamente problemi di localizzazione e costruzione di impianti di discarica. Ciò tuttavia sarà un'operazione assai difficoltosa, specialmente per quel che riguarda la decisione circa l'ubicazione delle discariche, poichè già durante l'attuale gestione commissariale contro le decisioni del prefetto si è levata, talora fomentata dalle amministrazioni comunali, la protesta delle popolazioni. Cita il caso della provincia di Avellino in cui si sono avuti incidenti con scontri con la polizia.

In secondo luogo ritiene che l'amministrazione regionale, per la sua parte di competenza, sia molto in ritardo. Essa era stata incaricata dai provvedimenti emergenziali di curare la parte programmatica e quella relativa alle tecnologie di smaltimento, ma è risultata largamente carente nelle realizzazioni: ciò vale sicuramente per la precedente giunta regionale, mentre in quella attualmente in carica intravede una maggiore sensibilità. Occorre comunque determinazione ed efficacia d'azione per colmare i ritardi. Permangono infatti situazioni di diffusa contrarietà delle popolazioni alla localizzazione di impianti sul territorio senza che la parte politica riesca a svolgere la propria opera di composizione degli interessi. Cita al proposito i casi di Battipaglia e Acerra. Teme perciò che, se la situazione non muterà entro brevissimo tempo, ci si troverà dinnanzi a problemi maggiori di quelli che portarono al commissariamento.

A titolo di esempio cita il progetto che la prefettura aveva predisposto di realizzare una discarica in località Terzigno, a ridosso del vesuviano, al di fuori tuttavia del Parco del Vesuvio. In tale località, infatti, è stata individuata una voragine nel terreno che costituisce motivo di preoccupazione per la tenuta idrogeologica della zona, tanto che in qualche maniera occorrerà comunque provvedere a una colmata. Di qui il progetto della discarica, che tuttavia ha incontrato la fermissima opposizione dell'Ente parco e delle associazioni ambientaliste.

Franco GERARDINI, *presidente*, nell'osservare che proprio nei pressi vi è una cava, domanda se il progetto prevede anche l'uso della cava stessa come discarica.

Giuseppe ROMANO precisa che il progetto non prevede l'uso della cava come discarica ma una seria verifica delle condizioni di sfruttamento della stessa. Peraltro osserva che il comune di Tersigno (NA) non è pregiudizialmente contrario al progetto, purchè la sua realizzazione avvenga con le dovute garanzie. D'altronde la capacità della discarica sarebbe di 1.200 mila metri cubi. Se vi conferissero altri enti il comune ne riceverebbe anche un introito.

Concludendo, osserva che, rimanendo così le cose, alla fine del regime emergenziale ci si troverebbe dinnanzi a un vero e proprio dramma per far fronte al quale ai vertici degli enti locali non resterebbe che avvalersi del potere di ordinanza previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Sicchè, o si palesa una chiara volontà politica di concludere efficacemente il commissariamento, oppure esso lascerà intatti i problemi gravissimi che mirava a superare.

Mario DI CARLO, *presidente del comitato tecnico-scientifico di supporto ai commissari delegati*, rileva che dei compiti consultivi demandati al comitato tecnico, in realtà, la gestione commissariale non si è pienamente avvalsa.

Al riguardo, ricorda che il *sub*-commissario delegato della precedente giunta regionale aveva trasmesso al comitato il piano regionale di smaltimento dei rifiuti, ma – appartenendo esso alla gestione ordinaria – non era competenza del comitato esprimere su di esso una valutazione. Viceversa è stato successivamente il comitato ad avanzare alla gestione straordinaria due proposte, l'una relativa allo smaltimento dei volumi e l'altra alla raccolta differenziata. Tali proposte contenevano sia indicazioni di tipo tecnico, sia indirizzi di natura amministrativa volti ad accelerare i tempi di realizzazione.

La gestione commissariale dal canto suo, mentre non ha preso affatto in considerazione la proposta relativa alla raccolta differenziata, ha sostanzialmente fatto propria quella relativa allo smaltimento, ma lo ha fatto – a suo avviso – scorrettamente, senza darne comunicazione al comitato ma indicando pubblicamente lo stesso come fautore della costruzione di talune discariche.

In seguito a ciò, si è avuto un logoramento dei rapporti tra il comitato tecnico e la gestione commissariale, sia dal punto di vista istituzionale che personale.

Con la nuova giunta regionale il comitato tecnico-scientifico ha avviato relazioni istituzionali migliori, ma i tempi purtroppo ormai si sono ristretti. È stato predisposto un nuovo progetto comprendente un impianto di produzione di CDR, un termodistruttore e una discarica a servizio. Su questo nuovo progetto attende il riscontro delle autorità preposte.

Franco GERARDINI, *presidente*, domanda, alla luce dei risultati esposti, quali modifiche sarebbe necessario apportare al «modello istituzionale» del commissariamento in Campania: per esempio chiede se sia utile indicare espressamente dei *sub*-commissari per la raccolta differenziata e se sia opportuno potenziare il ruolo degli enti locali.

In secondo luogo chiede quale ruolo sia stato svolto dalle imprese private nella gestione commissariale.

Infine domanda se sarà opportuna una proroga dei termini dell'ultima ordinanza emergenziale.

Giuseppe ROMANO non vede l'utilità di *sub*-commissari provincia per provincia, dato che i problemi investono la regione nella sua globalità.

Quanto alla proroga, afferma che prorogare la durata di una gestione emergenziale sarebbe una contraddizione in termini, giacchè un'emergenza che dura troppo diventa normalità. È necessario anzi che si torni presto ad un regime ordinario e che le regioni e gli altri enti locali tornino nel pieno esercizio delle loro competenze in maniera tale che possano essere responsabilizzate e assumere le decisioni che loro spettano.

Ritiene utile informare che presso la prefettura di Napoli opera un «gruppo ispettivo antimafia» da lui istituito inizialmente per seguire le vicende relative agli appalti per l'alta velocità, ma ora impegnato anche sul monitoraggio delle imprese che svolgono la raccolta dei rifiuti. A tal proposito comunica che gli risulta che l'80 per cento circa di tali imprese evidenzia aspetti critici dal punto di vista dell'affidabilità.

Franco GERARDINI, *presidente*, domanda se il comitato tecnico-scientifico abbia mai fatto un'analisi delle quantità e della composizione dei rifiuti prodotti e se abbia la sensazione che la regione Campania esporti rifiuti. Chiede inoltre se il comitato aveva anche pensato all'ubicazione dell'impianto di termodistruzione progettato.

Domanda altresì se abbia analizzato la problematica dell'utilizzo di cave dismesse come discariche.

Giuseppe ROMANO, intervenendo per completare, afferma che ha fatto svolgere in talune occasioni degli studi sulla composizione dei rifiuti volti a consentire una migliore previsione sui tempi di esaurimento delle discariche. Informa altresì che ha consegnato un'informativa di reato al magistrato competente relativamente alla discarica di Giugliano.

Mario DI CARLO afferma che il comitato non dispone di notizie relative alla *routine* della gestione. Come ha accennato, dalla regione aveva solo ottenuto il piano regionale di smaltimento e non altri dati.

Per quanto riguarda il progetto tecnologico da ultimo illustrato, afferma che l'adozione di sistemi di CDR e di produzione di energia elettrica costituisce una tendenza che si va affermando in tutto il mondo e che consente di risparmiare sulle discariche. Quanto alla localizzazione, tuttavia, ritiene che questo tipo di decisione viene logicamente viene alla fine del processo decisionale, giacchè iniziare l'attività progettuale dalla localizzazione sarebbe un grave errore. È chiaro infatti che di un impianto devono essere prima individuate la necessità e le caratteristiche tecnologiche e poi la localizzazione compatibile. Del resto, anche da un punto di vista politico-amministrativo, è più saggio costruire il consenso dei decisori prima sull'impianto e poi sull'ubicazione, dato che è molto meno agevole, per chi ha riconosciuto l'esistenza del bisogno e concordato su un impianto, poi organizzare il dissenso popolare sulla localizzazione. Peraltro rimane perplesso di fronte alle recenti forme di scontento popo-

lare che non si erano manifestate al cospetto della miriade di discariche abusive sussistenti nella regione.

Conclusivamente osserva che il commissariamento e, all'interno di questo, il contributo del comitato tecnico-scientifico hanno portato alle strutture delle amministrazioni locali un arricchimento di professionalità.

Franco GERARDINI, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti, li congeda e dà inizio alla seconda audizione prevista all'ordine del giorno.

**Audizione del dottor Valerio Bernardi, direttore generale del Consorzio imballaggi in alluminio**

Franco GERARDINI, *presidente*, ricorda brevemente lo scopo dell'audizione e dà la parola al dottor Valerio Bernardi.

Valerio BERNARDI, *direttore generale del Consorzio imballaggio in alluminio*, espone che il Consorzio deve importare più della metà dei volumi di alluminio che ricicla, poichè il mercato italiano non dispone di quantità sufficienti per le capacità del Consorzio stesso che, annualmente, si attesta sulle 12 mila tonnellate di materiale riciclato.

Espone che il Consorzio dell'alluminio non avrebbe problemi a far fronte ad un innalzamento delle percentuali previste nella «direttiva imballaggi». Nonostante ciò ritiene che, poichè gli obiettivi attualmente previsti non sono stati conseguiti uniformemente in tutta l'Unione, considera prematuro un ritocco al rialzo delle percentuali.

Per quanto riguarda il recupero energetico, considera errato che la proposta di modifica della direttiva svaluti questa modalità di smaltimento, la quale – anche nel campo dell'alluminio – dà un contributo alla gestione dei rifiuti da imballaggio. Non condivide l'impostazione della proposta di modifica volta a privilegiare il riuso rispetto al riciclaggio.

Franco GERARDINI, *presidente*, ringrazia l'ospite e lo congeda.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della**  
**convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e**  
**di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 20,35.  
(R029 000, B26<sup>a</sup>, 0024<sup>a</sup>)

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 13,45.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*  
(A008 000, B31<sup>a</sup>, 0019°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che il Presidente del Senato della Repubblica, in data 16 settembre 1999, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il senatore Francesco Bosi – al quale rivolge il benvenuto – in sostituzione del senatore Tomaso Zanoletti, dimissionario.

**Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

(Esame e rinvio)  
(R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0066°)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Sergio VEDOVATO (DS), *relatore*, richiamando l'audizione del ministro per i lavori pubblici svoltasi presso la Commissione in data 16 settembre 1999, fa presente che il provvedimento in esame è emanato in attuazione degli articoli 1 e 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché degli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Si tratta del primo passaggio necessario per l'effettivo trasferimento delle funzioni in materia di viabilità alle regioni. Il trasferimento della rete stradale alle regioni viene individuato per sottrazione: lo schema di decreto in esame definisce infatti solo la rete stradale di interesse nazionale. Pertanto tutte le altre strade attualmente statali saranno trasferite alle regioni. Ricorda che l'Italia si colloca ai primi posti in Eu-

ropa per estensione della rete stradale: si contano infatti circa 6.500 chilometri di autostrade, circa 46.000 chilometri di strade statali, 115.000 chilometri di strade provinciali, nonché 142.000 chilometri di strade comunali per un totale di 310.000 chilometri. A fronte di un adeguato sistema della viabilità italiana sotto il profilo dell'estensione si registra però un'inadeguatezza sotto il profilo degli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche, per esempio in relazione alla congestione del traffico. A tal proposito fa presente che nell'arco temporale che va dagli anni settanta agli anni novanta si è registrato, a fronte di un incremento della rete stradale complessiva di circa il 6 per cento, un incremento del 72 per cento dei veicoli per chilometro.

Considerando anche il dato relativo agli incidenti stradali (circa 200.000 annui), invita a riflettere sul rapporto tra manutenzione e sicurezza delle strade.

Sulla base di tali premesse osserva che il provvedimento in esame modifica radicalmente il sistema attuale delle strade: dei 46.000 chilometri di strade statali 30.000 chilometri vengono trasferiti alle regioni. Restano allo Stato quindi circa 15.500 chilometri. Considerando anche i 6.300 chilometri di autostrade il provvedimento ridisegna una rete stradale di interesse nazionale di circa 21.000 chilometri. Fa notare che la ripartizione di tale rete non appare equilibrata sul territorio nazionale: è stato necessario contemperare le diverse esigenze delle regioni settentrionali e delle regioni meridionali. Il trasferimento di strade alle regioni settentrionali appare infatti maggiore rispetto a quello realizzato nel sud. A tal proposito fa notare che a fronte degli 828 chilometri di strade statali in Piemonte si registrano 2.137 chilometri di strade statali in Sicilia. Pur considerando lo squilibrio del trasferimento della rete stradale alle diverse regioni, fa notare che il provvedimento in esame, che è stato oggetto di un'intesa tra le regioni, rappresenta una operazione importante nell'ambito del processo di federalismo amministrativo.

Evidenzia comunque l'inopportunità di un esame del provvedimento che prescinderebbe dalla definizione delle risorse da trasferire alle regioni nonché dalla riorganizzazione dell'ANAS. A quest'ultimo proposito fa presente che lo schema di decreto legislativo concernente il riordino degli enti pubblici nazionali non previdenziali contiene solo un accenno all'ANAS di cui viene riconfermata la natura giuridica. In quella sede si prevede che l'ente è autorizzato a costituire società miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonché ad esercitare le attività di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni. Considerando che il provvedimento in esame determinerà una diminuzione consistente della rete stradale di interesse nazionale occorre esaminare attentamente anche il problema della riorganizzazione generale dell'ANAS.

Aggiunge che nel provvedimento in esame occorre ribadire quanto previsto nel decreto legislativo n. 112 del 1998 circa le funzioni di programmazione complessiva della rete attribuite alle regioni. Conclude os-

servando che il provvedimento, pur evidenziando squilibri nella ripartizione della rete stradale nazionale tra le diverse regioni, presenta una organicità complessiva.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.), *relatore*, aggiunge alle considerazioni del collega Vedovato alcune annotazioni circa il rapporto con il sistema regionalista. In primo luogo reputa opportuno chiarire l'organizzazione futura dell'ANAS anche in relazione alla definizione dei compartimenti che potrebbe avere conseguenze diverse sulle regioni più piccole.

In secondo luogo occorre comprendere le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni. A tal proposito richiama il parere della Conferenza Stato-regioni in base al quale il conferimento alle regioni resta comunque subordinato all'accordo tra lo Stato e le regioni in merito all'attribuzione delle risorse. Reputa inoltre opportuno riflettere anche sulla questione del personale dell'ANAS.

Relativamente poi al demanio (case cantoniere, eccetera) occorre chiarire che il trasferimento alle regioni delle strade deve essere accompagnato dal trasferimento di una serie di strutture. Aggiunge l'opportunità di definire anche la questione dei progetti e dei cantieri già in corso presso strade che verranno trasferite alle regioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, relativamente al profilo da ultimo richiamato dal deputato Caveri ricorda che in sede di audizione il ministro per i lavori pubblici ha dichiarato che i progetti ed i cantieri esistenti presso le strade da trasferire restano in capo all'ANAS.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.), *relatore*, fa notare l'opportunità di inserire nel provvedimento in esame la norma proposta dalla Conferenza Stato-regioni relativamente alle regioni a statuto speciale. Aggiunge inoltre che appare preferibile eliminare nel provvedimento il riferimento alla rete stradale di interesse nazionale nelle regioni Sicilia, Sardegna, Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta nelle quali la materia oggetto del provvedimento rimane disciplinata da quanto disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.

Per quanto concerne la regione Valle d'Aosta propone, in una logica di economicità, di prevedere una delega alla regione anche per la rete stradale di interesse nazionale.

Fa notare che il provvedimento conferma i sistemi attuali delle autostrade e dei trafori sottoposti ad un regime di concessione con successivi controlli dell'ANAS.

Premettendo che non sorgono problemi laddove le autostrade sono affidate all'ente locale (Auto Brennero), occorre riflettere sulle autostrade in mano pubblica in via di privatizzazione o sulle autostrade private. In tali casi occorre chiarire quale sarà in futuro il rapporto con l'ambito locale. Aggiunge la necessità di considerare anche il rapporto tra Stato e regioni in presenza di punti di convergenza tra strada statale e strada regionale.

Conclude evidenziando la necessità di comprendere chiaramente quale sarà la situazione futura del sistema della viabilità in Italia anche in relazione allo schema di decreto legislativo concernente il riordino degli enti pubblici nazionali non previdenziali. La mancata chiarezza del disegno di riforma potrebbe infatti pregiudicare il trasferimento effettivo delle strade alle regioni.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS), fa presente che il provvedimento in esame riflette le diverse difficoltà delle regioni dinanzi ad un problema di spiccata natura federalista quale quello concernente il trasferimento delle strade. Invita a considerare attentamente il profilo della gestione, nonché della strutturazione dei compartimenti nelle aree caratterizzate da una ramificazione esigua della rete stradale di interesse nazionale. Occorre pertanto riflettere sulla futura funzione di *service* dell'ANAS. Al fine di evitare che in presenza di una destrutturazione dell'ente ANAS vengano costituiti in ambito regionale enti analoghi, propone di valorizzare, per la gestione della rete stradale, il patrimonio professionale di cui sono in possesso le regioni e le province. Invita inoltre a valutare gli effetti che potrebbero determinarsi in sede di trasferimento di risorse finanziarie alle regioni a causa della diversa consistenza della rete stradale trasferita alle regioni medesime. Reputa pertanto opportuno individuare un criterio oggettivo trasparente che eviti disparità di trattamento sotto il profilo delle risorse finanziarie ed umane. Conclude evidenziando la necessità di una coerenza all'interno del provvedimento con il principio del mantenimento allo Stato della rete stradale che conduce a valichi ed aeroporti. In tale prospettiva, a seguito della regionalizzazione della statale 26, il tratto stradale da Ivrea a Chivasso dovrebbe essere anch'esso oggetto di trasferimento alla regione. Infine reputa opportuno ridefinire le funzioni dell'ANAS in un assetto del sistema della viabilità completamente modificato.

Il senatore Renzo GUBERT (misto-II Centro UPD), considerando che il grado di interconnessione della rete costituisce una proprietà della rete medesima fa presente l'opportunità di ritenere di interesse nazionale la rete di carattere sovraregionale. Esprime perplessità sul diverso grado di incisività dell'operazione contenuta nel provvedimento in esame. A tal proposito sottolinea l'importanza di una definizione delle modalità di trasferimento delle risorse finanziarie alle regioni in assenza delle quali appare difficile esprimersi sul provvedimento. Occorre infatti indicare un criterio sulla base del quale le regioni possano valutare il costo del trasferimento della rete stradale di interesse nazionale. Condivide le osservazioni del relatore Caveri circa l'opportunità di rinviare alle norme di attuazione la definizione della rete stradale nazionale nelle regioni a statuto speciale. Reputa inoltre opportuno chiarire – per quanto concerne i progetti ed i cantieri in corso – cosa si intenda con l'espressione «in corso». Conclude ritenendo necessario per le strade presenti in una determinata re-

gione che servono anche la regione vicina, vincolare il trasferimento a qualche forma di accordo tra le regioni interessate.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame contiene una classificazione della rete stradale di interesse nazionale. L'intervento con decreto legislativo per una mera classificazione delle strade è dovuto al fatto che le stesse risultano classificate con atto legislativo: pertanto la modifica della classificazione esistente deve avvenire con atto pariordinato. Reputa opportuno superare tale limite magari inserendo nel provvedimento in esame una norma di delegificazione con cui si preveda che la classificazione della rete stradale nazionale possa essere disposta con decreto del Governo, d'intesa con le regioni, previo parere delle Commissioni parlamentari. Aggiunge che al provvedimento in esame deve seguire il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che trasferisce risorse finanziarie alle regioni. Invita a valutare l'ipotesi di condizionare l'efficacia dello schema di decreto in questione al futuro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di una completezza della operazione di trasferimento.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) richiamando quanto sostenuto dal Presidente, fa presente che attraverso questioni di tecnica normativa si impedisce al Parlamento e quindi alla Commissione di conoscere l'assetto completo dell'operazione di trasferimento delle strade alle regioni. Dichiaro di condividere le considerazioni del deputato Caveri e del senatore Gubert. Si dichiara invece contrario a quanto sostenuto dallo stesso deputato Caveri circa la necessità di comprendere le modalità con cui verranno determinati i compartimenti dell'ANAS. A tal proposito osserva che non appare opportuna una riorganizzazione territoriale interna dell'ANAS che rifletta le irrazionalità del trasferimento presso le diverse regioni della rete stradale di interesse nazionale. Condivide le considerazioni sulla diversa ripartizione della rete stradale nel nord e nel sud dell'Italia. Esprime quindi perplessità sull'operazione nella sua interezza ritenendo opportuno un maggiore trasferimento della rete stradale alle regioni. Invita infine a valutare attentamente le indicazioni fornite dal Ministero per i lavori pubblici sulla ripartizione della rete autostradale e stradale nazionale. A tal proposito fa notare che nelle indicazioni fornite mancherebbe il riferimento al tratto autostradale che conduce da Lucca a Viareggio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente l'opportunità di riflettere, sulla base delle considerazioni emerse, su diversi aspetti della materia oggetto del provvedimento.

Per le regioni a statuto speciale occorre inserire nel provvedimento un rinvio alle norme di attuazione per la definizione della rete stradale statale. Inoltre appare opportuno prevedere anche per la Valle d'Aosta il criterio già adottato per le province autonome di Trento e Bolzano circa la delega alla regione della rete stradale di interesse nazionale. Relativamente allo squilibrio esistente nella ripartizione della rete stradale tra le

regioni settentrionali e le regioni meridionali invita a riflettere su una previsione in base alla quale il provvedimento in esame rappresenti la prima fase di un processo i cui successivi passaggi saranno individuati con atti amministrativi d'intesa con le regioni previo parere parlamentare. Ribadisce inoltre la possibilità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul trasferimento delle risorse finanziarie condizioni l'efficacia del provvedimento in esame. A tal proposito fa presente l'opportunità di prevedere un'efficacia differenziata per le diverse regioni. Per quanto concerne la questione dell'ANAS ricorda che si tratta di un ente pubblico economico. La legge 15 marzo 1997, n. 59 non contiene alcuna delega per il trasferimento di personale di enti pubblici economici, limitandosi a contemplare la delega per il trasferimento degli enti pubblici da riordinare. Reputa in ogni caso opportuno comprendere le modalità della futura ristrutturazione dell'ANAS nonché il futuro del personale dello stesso ANAS. Conclude evidenziando l'inopportunità della costituzione presso ogni regione di enti analoghi all'ANAS. Reputa infatti preferibile ricorrere agli uffici provinciali o regionali o in alternativa utilizzare la professionalità e la competenza dell'ANAS.

Il deputato Luciano CAVERI (misto-Min. linguist.), *relatore*, fa inoltre presente che se la regione dovesse decidere di affidare a terzi la gestione della rete stradale occorrerebbe ricorrere ad appalti secondo quanto previsto dalla legge Merloni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.**

**Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».**

**Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».**

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**153<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(4209) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

Illustra il provvedimento il presidente ANDREOLLI, proponendo l'espressione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

**(4100) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: nulla osta)

Riferisce la senatrice PASQUALI che, illustrato il disegno di legge in titolo, propone la formulazione di un parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

**(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica**, approvato dalla Camera dei deputati

**(2905) PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore ANDREOLLI, illustrato il contenuto dei provvedimenti in titolo, pur rilevando la scarsa chiarezza delle disposizioni del disegno di legge n. 4194, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Dopo alcune richieste di chiarimento del senatore ROTELLI, interviene il senatore PASTORE: segnalato quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 6 del disegno di legge n. 4194, che prevede a suo avviso una delegificazione dalla portata non definitiva, egli chiede che l'esame dei disegni di legge in titolo sia rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 21 SETTEMBRE 1999

**220<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni per il settore della pesca, che proroga il fermo bellico già disciplinato da un precedente decreto-legge e provvede a disciplinare anche la materia del relativo fermo biologico. Per quanto di competenza, con riferimento agli articoli 1 e 2, segnala l'opportunità di approfondire le motivazioni che hanno condotto ad una riduzione dell'onere indicato nel provvedimento rispetto a quello potenziale, come ricorda anche la nota del Servizio del bilancio. Rileva inoltre che la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 prevede l'utilizzo delle economie di spesa derivanti dall'applicazione del precedente decreto e che occorre acquisire dal Tesoro indicazioni sulla capienza del Fondo centrale per il credito peschereccio utilizzato per la copertura dell'articolo 2.

Il sottosegretario D'AMICO fa presente che l'effettivo fabbisogno finanziario è stato calcolato sulla base di un'ipotesi teorica di ricorso al fermo della pesca, corretto in base agli effettivi comportamenti, tenuto conto che si tratta comunque di misure facoltative. Conferma, altresì, la sussistenza di risorse nell'ambito del Fondo per il credito peschereccio.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta.

**(166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989-A) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con in Paesi in via di sviluppo**

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti agli articoli da 1 a 6. In parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sul testo e sugli emendamenti)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del testo licenziato dalla 3ª Commissione relativo alla definizione degli strumenti della cooperazione allo sviluppo; la Sottocommissione nella seduta del 1º giugno ha deliberato la richiesta di relazione tecnica sul testo unificato inizialmente trasmesso, tuttora non pervenuta.

Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 12 istituisce una Agenzia, alla quale vengono assegnate numerose funzioni e viene attribuita la facoltà di istituire uffici operativi in paesi esteri, prevedendo altresì l'attivazione di un sistema integrato di banca dati. Gli articoli 13, 14, 15 e 23 (commi 6 e 7) definiscono le caratteristiche organizzative della struttura, senza peraltro fissare l'organico complessivo e i parametri per le retribuzioni del personale e degli organi direttivi; il contratto di lavoro dei dipendenti è di diritto privato. Il provvedimento non prevede una specifica copertura per tali disposizioni e non risulta chiaro se l'Agenzia debba essere sottoposta alla normativa relativa alla programmazione del pubblico impiego.

Gli articoli 18 (comma 4, lettera c) e 21, che definiscono agevolazioni e benefici fiscali per le organizzazioni non governative (ONG), effettuano in parte una ricognizione della legislazione vigente, ma potrebbero avere effetti ampliativi della platea dei beneficiari e degli attuali trattamenti fiscali; l'articolo 18 (comma 7) prevede la corresponsione di ratei annuali anticipati dei contributi. Risulta comunque necessario acquisire indicazioni in ordine alla quantificazione degli effetti finanziari attesi dalle citate disposizioni.

L'articolo 11 definisce il meccanismo di finanziamento della cooperazione allo sviluppo: l'importo complessivo continua ad essere determinato in tabella C della legge finanziaria, con l'individuazione distinta delle quote destinate ai Ministeri del tesoro e degli affari esteri (finalizzata ad alimentare un Fondo unico per la cooperazione allo sviluppo). Il predetto Fondo viene inizialmente finanziato con le disponibilità di bilancio previste dalle legge vigenti e dalle risorse giacenti presso il fondo rotativo per il Mediocredito centrale. Segnala che l'intera disposizione dovrebbe essere riformulata al fine di definire in modo più puntuale la fase di prima applicazione e di disciplinare le procedure contabili per l'utilizzazione delle risorse giacenti sul Fondo rotativo, rendendo esplicito che si tratta di una mera modifica dei criteri di utilizzazione di risorse già esistenti.

Sono da approfondire, inoltre, gli eventuali rilievi di natura finanziaria dell'articolo 20 per la parte relativa al trattamento previdenziale e assicurativo dei volontari e cooperanti, esplicitando comunque che gli oneri sono coperti nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico trasferito all'Agenzia. Rileva, inoltre, che l'articolo 23 prevede la nomina di un Commissario straordinario (che si avvale delle strutture esistenti) e la costituzione di un ufficio per il contenzioso presso il Ministero degli affari esteri (i cui oneri sono peraltro posti a carico del Fondo di cui all'articolo 11), che l'articolo 15 (comma 3) autorizza l'Agenzia ad avvalersi di personale esterno e l'articolo 7 (comma 4) consente di avvalersi di personale comandato definendo il relativo trattamento economico mediante decreto ministeriale.

Segnala, infine, che articolo 6 prevede la presentazione di un documento di indirizzo politico nel quale viene definito anche l'ammontare dei finanziamenti successivamente attivati con legge finanziaria e che l'articolo 1, comma 4 introduce un parametro minimo cui deve tendere l'ammontare delle risorse in rapporto al PIL destinato alla cooperazione: occorre valutare se tali disposizioni introducono una eccessiva rigidità nella programmazione complessiva delle risorse, individuando in via preventiva rispetto alla legge finanziaria e con un parametro di riferimento predeterminato, l'importo destinato alla cooperazione allo sviluppo.

Ricorda che il decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, prevede l'istituzione di agenzie con caratteristiche in parte analoghe a quella prevista nel disegno di legge in esame; rileva, peraltro, che le osservazioni formulate dalla Commissione bilancio propongono numerosi rilievi, richiedendo, in particolare, la esplicitazione che si tratti di diverso utilizzo di risorse finanziarie e di personale già esistenti, la necessità di ricondurre la contrattazione collettiva del personale nell'ambito delle procedure previste per il pubblico impiego, l'opportunità di dare evidenza contabile diversificata per le spese di funzionamento rispetto a quelle per gli interventi e di prevedere disposizioni più puntuali in relazione all'inquadramento del personale dei ministeri.

Il sottosegretario D'AMICO, nell'evidenziare l'opportunità di individuare un meccanismo di finanziamento dell'Agenzia che non riduca i flussi di risorse destinate agli interventi per la cooperazione, rileva che le spese di gestione relative al Dipartimento per la cooperazione del Ministero assorbono una quota superiore al 10 per cento della attuale dotazione della tabella C della legge finanziaria. Tenuto conto che le principali organizzazioni internazionali presentano rapporti analoghi tra spese di gestione e quelle di funzionamento, propone sia esplicitato tale limite finanziario degli oneri destinati al funzionamento dell'Agenzia. Segnala la necessità di fornire autonomia organizzativa e finanziaria alla struttura che gestisce le risorse per la cooperazione al fine di consentire un recupero di efficienza e comunque di escludere l'attività gestionale delle risorse dall'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri. L'istituzione

dell'Agenzia, secondo le caratteristiche del disegno di legge in esame, consente di realizzare tale obiettivo, prevedendo una libertà organizzativa limitata esclusivamente dall'entità delle risorse trasferite. Fa presente, inoltre, che la spesa attualmente sostenuta dal Ministero per la gestione delle risorse è in parte attribuibile a rapporti di consulenza – che verranno in futuro stipulati dall'Agenzia stessa – in parte ai costi del personale dipendente che sarà riassorbito nell'ambito dell'incremento di organico assegnato al Ministero degli affari esteri dai recenti provvedimenti legislativi; rileva comunque che sarebbe opportuno reintrodurre nel provvedimento la norma di copertura finanziaria contenuta nel disegno di legge governativo presentato in relazione alla medesima materia.

Dopo avere evidenziato che l'articolo 1, comma 4, e l'articolo 6 contengono disposizioni programmatiche che non implicano diretti effetti a carico del bilancio dello Stato, esprime avviso contrario sull'articolo 21 relativo alle agevolazioni tributarie e sull'articolo 23, nella parte relativa alla nomina di un Commissario straordinario e alla costituzione di un Ufficio per il contenzioso, concordando con il relatore in ordine alla definizione del meccanismo di transizione delle risorse.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia previsto che il finanziamento per il funzionamento dell'Agenzia sia definito in tabella C della legge finanziaria, con evidenza separata rispetto al Fondo e con indicazione del limite percentuale delle risorse destinate al funzionamento della struttura rispetto a quelle degli interventi per la cooperazione; che sia esplicitato il meccanismo di prima applicazione nel senso di precisare che si tratta di una modifica dei criteri di utilizzazione di risorse già esistenti; che all'articolo 20 sia indicato che gli oneri sono coperti nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico trasferito all'Agenzia. Osserva, inoltre, che l'assegnazione di un contributo all'Agenzia non costituisce una duplicazione di oneri nella misura in cui viene disattivata la struttura ministeriale attualmente competente nella gestione delle risorse. Propone altresì di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sui seguenti articoli: articolo 1, comma 4, dalle parole «fatte salve» fino alla fine del comma; articolo 7, comma 4, ultimo periodo sulle parole «economico e»; articolo 11, commi 3, 4 e 5; articolo 18, comma 4, lettera c); articolo 21; articolo 23, commi 2, 3, 4 e 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti, dall'articolo 1 all'articolo 6, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.1 (limitatamente al comma 4 dalle parole «fatte salve» fino alla fine del comma) e 1.13.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(4060) Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore RIPAMONTI osserva che si tratta di un disegno di legge recante l'istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, già approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento individua il diritto al risarcimento dei danni – anche per richieste relative a condanne pronunciate a decorrere dal 30 settembre 1982 – entro i limiti della disponibilità finanziaria del Fondo; è previsto in caso di risorse insufficienti il rinvio dell'erogazione all'esercizio successivo (articolo 7, comma 1, lettera *f*). Segnala che il cumularsi delle richieste relative agli esercizi pregressi potrebbe comportare un'insufficienza della dotazione del Fondo per soddisfare tutte le domande. Occorre, inoltre, valutare se all'articolo 3, comma 5, inserire un limite finanziario esplicito per gli oneri di funzionamento del Comitato.

Il sottosegretario D'AMICO rileva che il limite finanziario della dotazione del Fondo risulta determinante ai fini della maturazione del diritto soggettivo, che si manifesta solo in presenza di disponibilità di risorse. Per quanto riguarda gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, fa presente che si tratta di spese eventuali in relazioni alle quali non appare necessario esplicitare il limite finanziario.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, osservando che la definizione di un diritto soggettivo che matura comunque nell'esercizio successivo all'accettazione della domanda può comportare la necessità di procedere ad una integrazione del fondo in caso di inadeguatezza delle risorse finanziarie.

**(673-1013-B) Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994**, approvato dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Migone e di un disegno di legge d'iniziativa governativa, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta dell'autorizzazione alla ratifica del Trattato di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(4056) Emendamenti al disegno di legge: Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO osserva che é pervenuta una riformulazione dell'emendamento 1.1-*bis* che, oltre a consentire di rinnovare la ferma volontaria per quattro volte, prevede la soppressione di alcuni articoli del testo al fine di individuare le risorse di copertura: sarebbe opportuno acquisire indicazioni dal Tesoro sulla neutralità delle modifiche proposte.

Il sottosegretario D'AMICO conferma che gli oneri legati alla nuova formulazione dell'emendamento 1.1-*bis* sono compensati dalle risorse provenienti dalle soppressioni previste nell'emendamento medesimo.

La Sottocommissione esprime quindi, parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 15*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).
- SEMENZATO - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).
- MANZELLA - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).

VIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## X. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

## XI. Esame dei seguenti documenti:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'ini-*

*ziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva*

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (4194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali (2905).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 8,30, 14,30 e 20,30*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n.317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (4209).

## II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. – Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. – Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. – Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. – Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. – Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. – Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. – Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).

- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

V. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).

- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- PIANETTA. – Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d'esecuzione delle misure cautelari (3861).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

---

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Patrizia Toia.

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (4039).
- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998 (4100).

## II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994 (673-1013-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Migone e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 14,30*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Cessione del sistema d'arma c/a da 40 – 70 alle Forze Armate maltesi (n. 544).

*In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (4125).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673).

*In sede deliberante*

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. – Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. – Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COSTA ed altri. – Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- Deputati GIANNATTASIO ed altri. – Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

*Affari assegnati*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, del seguente affare:
- Richiamo nella Forza armata di ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:
- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia.
- 

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:  
Audizione del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica D'Amico.

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

- Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (4194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali (2905).

*In sede consultiva su atti del Governo*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» (n. 541).
  - Schema di regolamento concernente: «Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (n. 542).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 532).

*Procedure informative*

Comunicazioni dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo svolgimento dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno attivati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 460 del 24 novembre 1998 e svolgimento delle connesse interrogazioni nn. 3-03068, 3-03071, 3-03073, 3-03074 e 3-03078.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

- Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (n. 122).

*In sede referente*

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- UCCHIELLI ed altri. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).

- CARPINELLI e SCIVOLETTO. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
  - Luigi CARUSO. – Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
  - MINARDO. – Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
  - BOSI. – Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 14,30*

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca (4205).
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei

prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

#### *In sede consultiva*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

#### *Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole e forestali sugli indirizzi del Ministero in materia di tutela delle produzioni agricole colpite da gravi fitopatologie (con particolare riferimento ai settori vitivinicolo, agrumicolo e della frutta) e dai recenti fenomeni calamitosi, nonché sugli orientamenti in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-*bis*) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto*).
- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica (388).
- PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
- SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
- MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali, alla denuncia di inizio di attività per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e trasformazione degli impianti nonché per le attività di autoriparazione (n. 539).

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).
- 

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA. – Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- COSTA. – Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).
  - PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
-

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 14,30*

*In sede consultiva*

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 13,30*

Esame dello schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili».

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

Esame dello schema di decreto legislativo concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni».

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 13,30*

Comunicazioni del Presidente.

Audizione del Presidente della RAI, sulla qualità della programmazione della concessionaria pubblica.

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 13,15*

Seguito dell'esame della quinta relazione su attività svolte.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 13*

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Sicilia.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 14*

Audizione dei Presidenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sulle dimissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

---

**COMITATO PARLAMENTARE  
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento  
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen  
e di Vigilanza sull'attività dell'unità nazionale EUROPOL**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 13,30*

Elezione del vicepresidente.

Esame della proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati EURODAC e del relativo Protocollo.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA  
in ordine all'attuazione  
della riforma amministrativa  
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 13,30*

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento:

- Audizione del Ministro per le politiche agricole, professor Paolo De Castro, in merito al riordino degli enti in agricoltura.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 13,30*

### *Procedure informative*

Esame della proposta, avanzata dall'Ufficio di Presidenza, di indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel sistema allargato della fiscalità.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA**  
**in materia di riforma fiscale ai sensi**  
**della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

*Mercoledì 22 settembre 1999, ore 20,45*

Seguito dell'esame di una proposta di risoluzione in materia di IRAP.